

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEL BILANCIO

69.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 (1347)	1258	Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale a mutuare la somma di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna, nonchè la somma di 50 milioni per la costruzione di alloggi ai minatori di zolfo della Sicilia (1411)	1265
BRUNI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		MORSELLI, <i>Relatore</i> .	
Aumento del contributo statale a favore della Gioventù Italiana del Littorio (1389)	1258	Cessione a titolo gratuito in favore del comune di Mantova della parte demaniale del Palazzo della Ragione e delle ex Chiese del Gradaro e di San Francesco e delle attinenze di quest'ultima, nonchè cessione inversa dal comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio (1394)	1266
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .		GIARRATANA, <i>Relatore</i> .	
Modifiche all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria (1390)	1259	Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico (1396)	1266
SPINELLI DOMENICO, <i>Relatore</i> .		GIARRATANA, <i>Relatore</i> - MAZZINI.	
Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra (1392)	1260	Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col R. A. C. I. per la riscossione della detta tassa (1399)	1267
ROSSI AMILCARE, <i>Relatore</i> .		GIARRATANA, <i>Relatore</i> .	
Provvedimenti in materia di imposte di consumo (1391)	1261	Proroga della efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, numero 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alla unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione (1403)	1268
BRUCHI, <i>Relatore</i> - MOLFINO, SPINELLI DOMENICO, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , CASICCIA.		BIBOLINI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1369)	1265		
SCOTTI, <i>Relatore</i> .			

	<i>Pag.</i>
Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari (1395)	1268
DA EMPOLI, <i>Relatore</i> — MAZZINI, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , LANTINI.	
Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX-28 ottobre 1943 anno XXI (1393)	1269
BRIZI, <i>Relatore</i> .	
Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali (1336)	1269
MEZZETTI NAZARENO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo (1401)	1269
MEZZETTI NAZARENO, <i>Relatore</i> — PALERMO, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata (1400)	1270
GERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> — MOLFINO, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti (1397)	1273
PRESIDENTE — LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	

La riunione comincia alle 9.30.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, e il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, Cianetti).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali: Acerbo, Arcidiacono, Arlotti, Bibolini, Borgatti, Calza Bini, Cenzato, Colombati, Frignani, La Rocca, Pascolato, Pesenti, Ricchioni, Suvich, Paoloni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica anche che sono stati assegnati alla Commissione generale del bilancio i

consiglieri nazionali: Sellani Orfeo e Paoloni Francesco ai quali invia il saluto della Commissione.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1347)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, fa presente che si tratta di uno dei consueti provvedimenti riguardanti maggiori stanziamenti resi necessari per le inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. In particolare questa maggiore assegnazione è di 18 milioni di lire e, data l'urgenza con la quale si è dovuto provvedere, risulta pienamente giustificata anche la forma adottata del decreto-legge.

Propone pertanto l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale a favore della Gioventù Italiana del Littorio. (1389)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in discussione concerne un aumento di 236 milioni — a decorrere dall'esercizio in corso — del contributo annuo dello Stato a favore della Gioventù Italiana del Littorio previsto dalle leggi 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804 e 13 maggio 1940-XVIII, n. 585.

I motivi che hanno indotto il Segretario del Partito a chiedere l'aumento suindicato, rispetto ai 344 milioni di contributo del bilancio precedente, si possono riassumere nella necessità di adeguare, alla stregua dell'esperienza, i mezzi alle esigenze vaste e complesse della benemerita Istituzione.

L'entità del precedente concorso statale era stata fissata sulla base di un accertamento di fabbisogno molto sommario. Non si era tenuto conto di tutti i contributi in natura o non contabilizzati in bilancio, specialmente per i piccoli bilanci, che si fanno ammontare a 100 milioni di lire.

Inoltre non fu tenuto conto di un contributo di lire 30 milioni che era stato prima versato da parte di Enti e di privati facoltosi, nonchè di altri contributi di circa 20 milioni. Mentre la spesa media effettiva sostenuta dai Comandi federali negli anni XVI, XVII e XVIII era di lire 225 milioni, il fabbisogno dei Comandi federali e dei Patronati scolastici era da valutarsi a 384 milioni.

Rileva che le spese della Gioventù Italiana del Littorio per la sua organizzazione nazionale — gestione di nuovi Collegi, costruzione di case, palestre, ecc. — assommavano a 143 milioni, laddove la Gioventù Italiana del Littorio era tenuta a dare ai Comandi federali la somma di 204 milioni. Si era così venuto a formare uno sbilancio notevole, a coprire il quale sono destinate le nuove assegnazioni previste dal disegno di legge. L'aumento del concorso dello Stato si è reso anche necessario per assicurare un maggior impulso alla organizzazione assistenziale (refezione scolastica, colonie climatiche, assistenza sanitaria).

Osserva che il contributo dello Stato per la Gioventù Italiana del Littorio viene a raggiungere un ammontare che può anche impressionare: non deve però dimenticarsi che si tratta di enormi masse di organizzati: circa 8,500,000 unità. Ove si tenga conto che avrebbero diritto alla refezione scolastica circa 1 milione di ragazzi, è facile dedurre che anche per soli 40 giorni a lire 1.20 al giorno si raggiunge una cifra ingente. Sono stati distribuiti quest'anno 1,500,000 pacchi per la Befana Fascista, è stata somministrata la refezione scolastica a 800,000 bambini appartenenti a famiglie non abbienti, sono stati rastrellati dalla strada (e questa è un'altra magnifica forma di assistenza) ben 100,000 ragazzi; si sta provvedendo all'invio nelle colonie di 760,000 bambini, bisognosi di una maggiore nutrizione e di cure marine e montane. Se inoltre si considera che l'attività premilitare della Gioventù Italiana del Littorio si svolge nei confronti di 1.200.000 giovani si resta persuasi come, a causa della complessità e della vastità dell'azione educativa, assistenziale, morale e ricreativa della Gioventù Italiana del Littorio si possa facilmente pervenire a somme che in un primo momento possono sembrare eccessive.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge, diretto a potenziare una Istituzione altamente benemerita, che ci viene invidiata in tutto il mondo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria. (1390)

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, ricorda che col decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159 fu attuata la riforma relativa all'ordinamento dell'imposta di soggiorno, ma prima ancora che il decreto stesso fosse convertito in legge, si manifestò la necessità di apportare qualche emendamento. Infatti col decreto 24 novembre 1938-XVII n. 1926 si provvide a rendere obbligatoria l'imposizione del tributo nei Comuni sede di stazione di soggiorno e turismo compresi nell'elenco formato dal Ministero degli interni. L'aliquota venne poi ridotta a più eque proporzioni: ma l'esperienza ulteriore ha dimostrato la necessità di contemplare ulteriori agevolazioni per incoraggiare le gite di alunni ed insegnanti per viaggi di istruzione e per venire incontro alle persone di famiglia degli impiegati dello Stato, o di appartenenti al Regio Esercito od altri Corpi armati dello Stato, quando esse devono raggiungere il capo di famiglia nel Comune ove si trova in missione. Il disegno di legge in esame modifica quindi il Regio decreto-legge sopracitato del 1938, in vari punti.

Si riduce anzitutto del 50 per cento l'imposta per i partecipanti a comitive di almeno 15 persone organizzate da Istituti scolastici a scopo di istruzione. Inoltre vengono esentate dalle imposte di soggiorno le persone di famiglia testè indicate quando siano abitualmente conviventi ed a carico dell'impiegato o del militare e li accompagnino o li raggiungano nel Comune.

Viene anche disposto che il Ministero delle finanze può concedere specifiche esenzioni dall'imposta di soggiorno a coloro che partecipano, inquadrati e alle dipendenze di un incaricato del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, ad adunate, ovvero manifestazioni sportive, culturali o di altro genere a carattere nazionale disposte dal Direttorio medesimo.

Rileva poi che l'articolo 2 del disegno di legge proroga per l'anno 1941-XIX le dispo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sizioni concernenti la istituzione della provincia di Littoria, già prorogate per il biennio 1939-1940.

Ritiene, però, che tale argomento non abbia connessione con le modificazioni alla imposta di soggiorno.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che vi è un solo punto di contatto, cioè che ambedue gli argomenti riguardano le finanze locali. Riconosce tuttavia che per l'avvenire sarà bene scindere i provvedimenti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra. (1392)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, ricorda che mentre gli avanzamenti degli ufficiali del Regio Esercito sono disciplinati dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370 e successive modificazioni, l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza è tuttora disciplinato a parte con la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

Tanto nell'una quanto nell'altra legge erano contenute, per le promozioni in tempo di guerra, norme di eccessiva larghezza che l'esperienza ha dimostrato essere causa di inconvenienti. Pertanto con l'articolo unico del disegno di legge in esame si dispongono dei criteri atti ad assicurare una migliore garanzia per la bontà dei quadri, stabilendosi che le promozioni a scelta ordinaria degli ufficiali della Regia Guardia di finanza per tutta la durata dell'attuale guerra hanno luogo sottoponendo gli ufficiali stessi alla classifica di cui all'articolo 47 della legge del 1934 e successive modificazioni, senza peraltro che gli ufficiali siano anche sottoposti ai corsi valutativi. Inoltre gli esami per la scelta speciale sono sospesi, rimanendo salvo il diritto alla scelta speciale già acquisito alla data indicata nell'articolo unico. Per le promozioni si richiedono infine i periodi di comando di cui all'articolo 14 del Regio decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567 e i periodi di permanenza minima di cui all'articolo 33 della legge del 1934 citata.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di imposte di consumo. (1391)

BRUCHI, *Relatore*, afferma che il disegno di legge risponde a criteri di equità, avendo il Ministro delle finanze ritenuto opportuno, visto l'andamento di alcuni consumi e le restrizioni che si sono venute determinando, di addivenire a revisioni per taluni di essi. È superfluo avvertire che per le riscossioni che avvengono a tariffa non c'è nessuna modificazione da fare, perchè la tariffa segue il consumo, e quindi nessun aggravio vi è per l'appaltatore. Il caso è diverso invece quando si tratta di appalti con un minimo garantito oppure di appalti con forma di abbonamento obbligatorio.

Una prima disposizione del disegno di legge in esame concerne l'imposta di consumo sulla pasticceria fresca ed i gelati. In seguito alle limitazioni di produzione di vendita di questi generi, viene consentita la revisione anche prima del 20 ottobre, data fissata dalla legge per la richiesta di revisione del canone dell'anno successivo. In tal modo si elimina un ingiusto danno per coloro che hanno stipulato l'abbonamento obbligatorio per i generi suindicati.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone altresì che gli appaltatori sono esonerati dal versamento del minimo garantito, e ciò sempre a causa delle restrizioni verificatesi. Con l'articolo 3 si provvede a prorogare di diritto fino a sei mesi dalla cessazione del conflitto, gli appalti conferiti o confermati prima dell'11 giugno 1940-XVIII.

Un'altra parte del disegno di legge riguarda alcune regolamentazioni che erano state fatte in occasione del passaggio di alcuni servizi di appalti all'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo. È noto che a tale Istituto dovevano passare i servizi di riscossione dei Comuni di classe *h* con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, al pari della gestione dei comuni di tutte le altre classi, sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale. Queste disposizioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

erano state più che altro adottate con l'intendimento di dar modo all'Istituto di rendersi conto dello svolgimento di tali servizi; ma, date le attuali contingenze, opportuno è consentire al Ministero delle finanze il rinvio di questi passaggi. Tale rinvio contempla anche gli appalti *d* conferiti a Consorzi di esercenti nei Comuni con popolazione fra 5.000 e 10.000 abitanti

Richiama l'attenzione sull'articolo 4 del disegno di legge, che ha particolare importanza perchè è quello che stabilisce le condizioni principali per la revisione degli appalti. Si richiede cioè che i proventi della riscossione conseguiti nel semestre settembre 1940-febbraio 1941 abbiano subito una diminuzione o un aumento (perchè il diritto di chiedere la revisione è reciproco così da parte dell'appaltatore che del Comune) del 7.50 per cento rispetto alle riscossioni del semestre settembre 1939-febbraio 1940. Ora questa misura del 7.50 per cento sembra eccessiva e a ridurla tende uno degli emendamenti presentati.

Altre disposizioni del disegno di legge riguardano la costituzione di una Commissione per la revisione delle domande al fine di assicurare un più accurato e diligente esame delle singole vertenze.

L'articolo 6 poi regola una materia che era stata precedentemente disciplinata. Fu infatti già stabilito che ai Comuni dovesse rimborsarsi da parte degli appaltatori la maggiore spesa sostenuta per il personale e ciò in dipendenza di favorevoli condizioni fatte agli appaltatori stessi. Tale disposizione doveva aver vigore a partire dal 9 novembre 1940: ma essendosi riconosciuto che anche per il periodo anteriore gli appaltatori avevano dovuto sostenere un aggravio, con l'articolo 6 si consente ora il rimborso anche per detto periodo.

E affinchè i Comuni siano posti in grado di procedere al rimborso senza aggravio delle loro finanze, essi vengono autorizzati ad applicare l'addizionale del 2 per cento. Opportune norme disciplinano la procedura dei conguagli e dei conteggi tra amministratori ed appaltatori.

Infine l'articolo 7 rende possibile la nomina di agenti delle imposte di consumo in sostituzione di quelli richiamati alle armi anche se non siano in possesso del certificato di abilitazione, purchè possiedano gli altri requisiti previsti. Ciò per assicurare il funzionamento dei servizi, a seguito del richiamo alle armi degli agenti.

Conferma quindi che questo disegno di legge è improntato a criteri di grande equità.

Passando all'esame degli emendamenti, osserva che ve ne è uno del camerata Fabbrici col quale si propone che le disposizioni di favore per la pasticceria fresca ed i gelati si estendano anche agli altri generi dei quali la vendita risulta notevolmente diminuita a causa dello stato di guerra.

Ritiene tale emendamento troppo generico; vi sono ad esempio merci soggette alle forme dell'abbonamento obbligatorio come la pellicceria e la profumeria — le quali hanno avuto, anzichè una contrazione, un aumento di smercio.

MOLFINO. Però, almeno per ora, la pellicceria non si importa.

BRUCHI, *Relatore*, comunica quindi che il camerata Molfino ha presentato un emendamento diretto a consentire la revisione anche degli abbonamenti obbligatori riguardanti il bestiame e le carni e a disporre la risoluzione delle convenzioni facoltative.

Ritiene che tale emendamento meriti accoglimento, opportunamente modificato perchè non esiste un'imposta di consumo sul bestiame bensì soltanto sulle carni.

Comunica poi che il relatore aveva presentato una serie di emendamenti all'articolo 4; ma a seguito di chiarimenti avuti dal Ministro delle finanze e dalla Direzione generale competente, ha in parte rinunciato ad essi e in parte li ha trasformati. Il disegno di legge all'articolo 4 dice che la revisione « può consentirsi ». È preferibile invece che, quando ricorrono gli estremi voluti dalla legge, si riconosca un vero diritto alle parti a chiedere la revisione. Perciò è meglio dire « è consentito ». Inoltre egli aveva il dubbio che l'articolo 4 così come è congegnato non comprendesse il giorno 1° gennaio; invece vi è compreso, e perciò non occorre introdurre emendamenti. Qualche dubbio il relatore aveva avuto anche sulla opportunità di stabilire il semestre come periodo da tenersi in conto per le eventuali revisioni sembrandogli periodo troppo lungo; ma a seguito di chiarimenti avuti riconosce che è opportuno mantenere tale periodo di tempo.

Ritiene invece necessario che l'aliquota del 7.50 per cento prevista nell'articolo 4 sia ridotta al 5 per cento, rilevando a tale proposito, come ha osservato in principio, che il disegno di legge ha finalità reciproche. E poichè, pure augurandosi che ciò non avvenga, non è da escludersi qualche ulteriore restrizione nei consumi, non è inopportuno consentire sino da ora ulteriori revisioni,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sempre sulla quota del 5 per cento. Si rende perciò necessario modificare l'ultima parte del 2° comma dell'articolo 4 precisandosi che la quota del 5 per cento non è valutabile che solamente agli effetti della prima revisione, essendo equo che la valutabilità avvenga una sola volta, altrimenti essa non sarebbe più di una quota del 5 per cento bensì aumentata di tutte le quote successive.

Uguualmente ove non si sia fatto uso della revisione consentita dal presente disegno, il raffronto verrà effettuato con riferimento al semestre 1° giugno 1939-XVII-31 maggio 1940-XVIII.

Segnala quindi che all'articolo 5 il camerata Casiccia ha proposto che della Commissione speciale prevista dal disegno di legge entrino a far parte due rappresentanti rispettivamente della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e di quella dei lavoratori dipendenti da esattori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo; mentre d'altra parte il camerata Fabbri ha chiesto che della Commissione faccia parte un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Salvo il pensiero che esprimerà il Ministro, osserva che in questa legge non si parla affatto del personale; bensì si contempla soltanto la revisione degli appalti fra Comuni ed appaltatori. Non si vede quindi la ragione per la quale questa rappresentanza debba essere introdotta nel disegno di legge, mentre ebbe la sua ragion di essere in materia di riscossione dell'imposte, perchè ivi si trattava anche di questioni del personale. Non ritiene poi attendibile la richiesta del camerata Fabbri, che fu respinta anche in altra occasione, per il motivo che la Federazione fascista delle cooperative, in quanto assume gestioni di imposte di consumo, ha la sua rappresentanza nella Federazione dei servizi tributari.

Lo stesso camerata Casiccia propone inoltre due emendamenti all'articolo 7 — meritevoli di considerazione — diretti a limitare l'assunzione di persone sprovviste del certificato di abilitazione e a non compromettere la questione del diritto ad eventuali assegni o indennità di licenziamento.

Infine il camerata Molfino ha proposto un articolo aggiuntivo all'articolo 7, per potenziare la direzione generale dei servizi per la finanza locale. Rileva che pure essendo convinto della necessità di tale potenziamento, per un migliore andamento della vigilanza della gestione, la proposta riguarda l'ordinamento dei servizi, su cui è giudice il Ministro delle finanze.

Concludendo raccomanda al Ministro di voler tener benevolo conto delle osservazioni e degli emendamenti presentati ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

SPINELLI DOMENICO esprime qualche preoccupazione per quelle che sono le condizioni della finanza comunale. Ritiene che il disegno di legge si preoccupi prevalentemente delle condizioni degli appaltatori. Ora se nei confronti di questi l'azione deve essere guidata da un senso di equità, deve anche consentirsi ai Comuni la facoltà, in caso di disaccordo, di rescindere i contratti senza che occorra andare davanti all'apposita Commissione.

BRUCHI, *Relatore*, osserva che della Commissione fanno parte funzionari che possono ben tutelare gli interessi dei Comuni.

SPINELLI DOMENICO, come ex Podestà ritiene che gli appaltatori saranno molto più moderati nelle loro richieste se sarà consentita ai Comuni la facoltà di risoluzione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare l'emendamento del Consigliere nazionale Fabbri all'articolo 1°; mentre accetta quello del Consigliere nazionale Molfino, che va corretto nel senso di escludere il bestiame, il quale non è oggetto di tassazione. All'articolo 4 accetta gli emendamenti proposti e illustrati dal relatore.

Per quanto riguarda i due emendamenti all'articolo 5 dei camerati Casiccia e Fabbri, che vorrebbero estendere il numero dei rappresentanti della Commissione, non può aderirvi sia per evitare la pletoricità della Commissione, sia perchè l'interessato è proprio il rappresentante della Federazione dei Servizi tributari. Se si dovesse accettare l'emendamento del camerata Casiccia, occorrerebbe accogliere anche le richieste di altri camerati per la Federazione dei Commerciali, dei Lavoratori del Commercio, per il Ministero delle Corporazioni, e si andrebbe così all'infinito. È bene fermarsi invece esclusivamente al Sindacato direttamente interessato alla materia.

MOLFINO. Bisogna riconoscere una gerarchia di interessi in questa materia.

CASICCIA osserva che, se c'è una organizzazione sindacale che ha diritto di essere rappresentata, ciò deve avvenire con la presenza delle due parti.

La rappresentanza dei lavoratori — senza avere degli interessi diretti da tutelare — può tuttavia difendere la produzione stessa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

indipendentemente dall'interesse particolare dei singoli. Per evitare poi la pletoricità della Commissione si potrebbero scegliere tra le varie associazioni quelle che hanno il titolo maggiore per intervenire.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, conferma che non può concedere la rappresentanza di interessi generici.

Rispondendo al camerata Spinelli riafferma che le leggi devono avere un certo costrutto equitativo nel senso che i vantaggi e gli oneri devono essere ripartiti. Non può perciò darsi soltanto ai Comuni il diritto di rescindere il contratto.

SPINELLI DOMENICO dichiara che egli intende limitare il diritto dei Comuni alla rescissione soltanto per il caso che non sia loro possibile mettersi d'accordo con gli appaltatori. Rileva infatti che mentre nella Commissione vi è la rappresentanza dei datori di lavoro, degli interessati ai contratti, manca la rappresentanza diretta del Comune.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva peraltro che vi è una rappresentanza grandissima dei tutori del Comune: funzionari del Ministero delle finanze, dell'interno, dell'Avvocatura generale dello Stato, del ruolo di ragioneria ecc. Sarebbe far torto a questi funzionari se si supponesse che essi non sanno o non vogliono assistere debitamente i Comuni che rappresentano in seno alla Commissione.

SPINELLI DOMENICO dichiara che non intende far torto a nessuno ma deve confermare che i tutori del Comune non sono la stessa cosa della rappresentanza diretta dell'Amministrazione del Comune.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento presentato dal camerata Casiccia all'articolo 7.

Si associa alle osservazioni del relatore fatte sulla proposta di articolo aggiuntivo del camerata Molfino. Si tratta dell'ordinamento di un ufficio, che potrà formare oggetto di provvedimento a se stante.

MOLFINO ringrazia il Ministro e ritira l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Avverte che all'articolo 1° sono stati presentati i due seguenti emendamenti:

All'articolo 1°, comma 1°, dopo le parole: sulla pasticceria fresca e sui gelati, aggiungere le parole: nonchè sugli altri generi dei quali la vendita risulta notevolmente diminuita a causa dello stato di guerra.

FABBRICI.

Nell'articolo 1°, in fine, aggiungere i seguenti:

Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere particolare riguardanti l'imposta di consumo sul bestiame e sulle carni può essere richiesta dai contribuenti la revisione come ai precedenti comma, con la decorrenza della andata in vigore della presente legge.

Le convenzioni di abbonamento facoltativo riguardanti il bestiame e le carni sono risolte dalla stessa data.

MOLFINO.

Ricorda che il Governo non ha accettato l'emendamento del camerata Fabbrici ed ha accettato invece l'emendamento del camerata Molfino, con l'abrogazione peraltro delle parole: « sul bestiame e » contenute nella prima parte dell'emendamento, e delle parole « il bestiame e » contenute nella seconda parte dell'emendamento stesso.

Pone quindi ai voti l'articolo 1° con l'emendamento Molfino nel senso modificato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 2 e 3).

Comunica che il relatore Bruchi aveva presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1°, alle parole: può consentirsi, sostituire le parole: si procederà; alle parole: dal 1° gennaio 1941-XIX, sostituire le parole: non anteriore al 1° gennaio 1941-XIX; alle parole: nel semestre 1940-XVIII-febbraio 1941-XIX, sostituire le parole: per un periodo di almeno tre mesi; alle parole: 7.50 per cento rispetto alle riscossioni conseguite nel semestre settembre 1939-XVII-febbraio 1940-XVIII, sostituire le parole: al 5 per cento rispetto alle riscossioni conseguite nei corrispondenti mesi dell'annata 1° giugno 1939-XVIII-31 maggio 1940-XVIII.

Allo stesso articolo 4, comma 2°, sopprimere le parole: rimanendo comunque la quota del 7.50 per cento non valutabile agli effetti di cui sopra.

Avverte peraltro che il camerata Bruchi ha sostituito gli emendamenti testè indicati con i seguenti altri accettati dal Governo:

All'articolo 4, comma 1°, alle parole: può consentirsi, si sostituiscono le parole: è consentito.

Sempre al comma 1°, alle parole: 7.50, si sostituisce la parola: 5.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dopo il comma 1^o, si aggiunge il seguente comma:

La stessa facoltà è consentita anche per semestri successivi, sempre con decorrenza rispettiva dal 1^o luglio e dal 1^o gennaio di ciascun anno, prendendo a raffronto le riscossioni del corrispondente semestre dell'anno antecedente: ove non si sia fatto luogo a revisione a norma del precedente comma, il raffronto verrà effettuato col semestre corrispondente dell'anno 1^o giugno 1939-XVII-31 maggio 1940-XVIII.

Al comma 2^o alle parole: 7.50 per cento non valutabili agli effetti di cui sopra, si sostituiscono le parole: 5 per cento non valutabile solo agli effetti della prima revisione.

Pone ai voti l'articolo 4 con tali emendamenti.

(È approvato).

All'articolo 5 ricorda che sono stati presentati i seguenti emendamenti non accettati dal Governo:

All'articolo 5, sostituire alla lettera d) la seguente:

d) di due rappresentanti rispettivamente della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo.

CASICCIA.

Allo stesso articolo 5, lettera d), aggiungere le parole: nonchè di un rappresentante dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

FABBRICI.

Pone ai voti l'articolo 5 nel testo Ministeriale.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 6).

All'articolo 7 ricorda che sono stati presentati i due seguenti emendamenti accettati dal Governo.

All'articolo 7, sostituire al comma 1^o il seguente:

Durante l'attuale stato di guerra, gli appaltatori, in mancanza di personale provvisto del certificato di abilitazione di cui all'articolo 311 del regolamento 30 aprile

1936-XIV, n. 1138 e debitamente iscritto negli uffici di collocamento, possono nominare agenti delle imposte di consumo, in sostituzione di quelli richiamati alle armi, anche coloro che, non avendo obblighi militari e pur non essendo provvisti del certificato di abilitazione, siano in possesso dei requisiti menzionati nell'articolo 307 del regolamento medesimo.

CASICCIA.

Allo stesso articolo 7, comma 2^o, sopprimere le parole: senza diritto ad alcun assegno o indennità.

CASICCIA.

Pone ai voti l'articolo 7 con tali emendamenti.

(È approvato).

Ricorda poi che il camerata Molfino ha presentato la seguente proposta di articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Alla dipendenza della Direzione generale dei servizi per la finanza locale, in aumento ai posti compresi nella tabella A dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, approvata con la legge 25 gennaio 1940-XVIII n. 4; sono istituiti, per i servizi tecnici ed ispettivi della Direzione generale medesima, i seguenti posti:

Grado	V. — Ispettore generale	N.	2
»	VI. — Ispettore superiore	»	2
»	VII. — Ispettore	»	8
»	VIII. — Vice ispettori	»	12

Nella prima attuazione del presente provvedimento i posti di cui sopra saranno conferiti a funzionari aventi lo stesso grado od anche il grado immediatamente inferiore a quello da coprire, appartenenti al ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze e della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, anche quando i funzionari stessi non abbiano compiuto nel grado suddetto il triennio prescritto dall'articolo 70 del Regio decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185.

Il conferimento dei posti avverrà a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione delle finanze tra i funzionari che risultino particolarmente idonei a poter esercitare le funzioni ispettive per i servizi della finanza locale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme per l'ammissione e per le promozioni del personale appartenente al ruolo ispettivo dei servizi per la finanza locale, coordinandole con le disposizioni vigenti in materia per il ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

Avendo peraltro il Governo accettato la proposta soltanto a titolo di raccomandazione, il camerata Molino ha dichiarato di non insistere nell'emendamento.

Pone infine ai voti l'articolo 8 del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1369)

PRESIDENTE avverte che per l'assenza giustificata del relatore Pesenti Antonio riferirà il camerata Scotti.

SGOTTI, *Relatore*, ricorda che questo provvedimento trae origine dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, con il quale si stanziavano i fondi necessari per fronteggiare esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

Le erogazioni previste da questo disegno di legge riguardano la maggior spesa di 4 milioni 100 mila lire divise fra i Ministeri della Guerra, della Marina e della Aeronautica per compensi al personale civile e militare per prestazioni straordinarie rese in dipendenza delle attuali contingenze.

Altri dieci milioni sono assegnati al Ministero delle finanze per erogazioni a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra; un miliardo e duecento milioni si assegnano al Ministero dell'interno per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, e sempre allo stesso Ministero dell'Interno si assegnano altri 68 milioni per lavori di protezione antiaerea.

Infine nello stesso provvedimento in esame vengono stanziati 25 milioni da iscriversi

nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per rimborso ai Comuni delle spese da questi incontrate per il servizio di razionamento dei consumi, ed un'ulteriore somma di 200 milioni vengono stanziati nel Bilancio del Ministero delle finanze da erogarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808 per reintegrare i maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali, nonché per agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci di inderogabile necessità per il Paese.

Quest'ultimo provvedimento rientra fra quelli che tendono a mantenere invariato il blocco dei prezzi, pur consentendo a talune merci quel giusto equilibrio fra costi e ricavi, che, se non mantenuto, turberebbe in modo troppo grave l'economia delle singole produzioni nazionali.

In momenti così difficili, nei quali da tutti vengono compiuti lodevoli sforzi e sacrifici per il conseguimento della Vittoria, alla quale tutti tenacemente tendiamo, il provvedimento enunciato è quanto mai saggio e pone ancor più in evidenza, se ve ne fosse bisogno, la lungimirante politica del nostro Ministro delle finanze, al quale dobbiamo tributare, in ogni campo, il più alto elogio.

Tutti i provvedimenti contenuti nel presente disegno di legge rispondono ad inderogabili necessità di carattere bellico, sia che essi riguardino le famiglie dei militari morti in guerra o dispersi, sia che servano per corrispondere soccorsi alle famiglie bisognose dei militari alle armi, sia che riguardino, infine, aiuti alla produzione nazionale. Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale a mutuare la somma di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna, nonché la somma di 50 milioni per la costruzione di alloggi ai minatori di zolfo della Sicilia. (1411)

MORSELLI, *Relatore*, fa presente che l'Istituto fascista per le case popolari della Azienda Carboni Italiani ha richiesto al-

l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un finanziamento di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari a favore dei minatori nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna.

Analoga domanda hanno presentata gli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, all'uopo autorizzati a contrarre mutui con alcuni Istituti finanziatori per la costruzione di alloggi a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo, nei limiti di una quota di finanziamento di 50 milioni, pur esso a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Questo Istituto il cui ordinamento è stato stabilito dal Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge il 6 aprile 1936-XIV, non è in grado — allo stato attuale della legge — di soddisfare le richieste degli Istituti sopramenzionati, giacchè, coll'accoglimento di esse, si verrebbe a superare il limite d'impiego dei fondi stabilito coll'ultimo capoverso dell'articolo 35 della suddetta legge, il quale dispone fra l'altro che le somme da destinarsi a mutui ipotecari per l'edilizia popolare — com'è il caso appunto contemplato — non possono superare la decima dell'ammontare complessivo dei fondi di proprietà dell'Istituto.

Per ragioni d'improrogabile necessità, date le condizioni speciali del momento, che richiamano, specie nei centri carboniferi italiani, una forte massa operaia, si è reso indispensabile ed urgente di provvedere, nel caso speciale, all'autorizzazione del finanziamento di cui è oggetto l'attuale decreto-legge, in deroga alla particolare disposizione legislativa.

Tenute presenti le evidenti e plausibili ragioni di ordine sociale che giustificano le iniziative degli enti mutuatari, nel quadro delle imprescindibili necessità produttive dell'eccezionale momento, è certo che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

(Il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, ed il Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, Cianetti, lasciano la sala della riunione — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

Discussione del disegno di legge: Cessione a titolo gratuito in favore del comune di Mantova della parte demaniale del Palazzo della Ragione e delle ex Chiese del Gradaro e di San Francesco e delle attinenze di quest'ultima, nonchè cessione inversa dal comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio. (1394)

PRESIDENTE avverte che, per l'assenza giustificata del camerata Calza Bini, riferirà il Consigliere nazionale Giarratana.

GIARRATANA, *Relatore*, rileva che il disegno di legge prevede la cessione a titolo gratuito da parte del Demanio dello Stato in favore del Comune di Mantova del complesso immobiliare costituito dal Palazzo della Ragione, dalle ex chiese del Gradaro e di San Francesco e delle attinenze di questa ultima.

Il Comune dovrà provvedere alla sistemazione di questi fabbricati di carattere monumentale, che oggi sono utilizzati male. Inoltre il Comune cede al Demanio a titolo gratuito una zona di terreno per la superficie di circa 23 ettari sita in località « Lunetta di San Giorgio », su cui dovrebbero essere costruite delle baracche per immagazzinare il materiale che verrà tolto dai locali demaniali ceduti. Il provvedimento merita piena approvazione, in quanto è diretto a ridare lustro e decoro a fabbricati che hanno attinenza con la storia locale. Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. (1396)

GIARRATANA, *Relatore*, osserva che si possono accettare senz'altro le modifiche delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. Si tratta di spostamenti dell'ordine di qualche lira.

Nell'occasione desidera, però, rilevare come, malgrado le richieste di semplificazione, siano troppo complicate le operazioni per l'acquisto e il trasferimento delle automobili le quali

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sono ben 14 secondo i tipi di autoveicoli, e riguardano la produzione di sette documenti diversi. Ultimamente si è anche chiesto che le firme di tutti gli atti siano autenticate dal notaio.

Non è solo un aumento di spesa di lire 12 per ogni firma, ma una nuova operazione ed una perdita di tempo.

Si rileva che l'automobilismo ha trovato oramai troppi protettori e troppe garanzie. È più facile trasferire un immobile che una automobile.

La competenza è divisa fra Prefettura, Raci, Ispettorato, con procedure diverse, complicate, interferentisi.

Anche da parte dello stesso Reale Automobile Club Italiano è stata fatta presente questa situazione, ma questo organo, che pure è organo tecnico e perciò deriva la sua autorità non solo dalla istituzione ma dalla competenza, non è stato ascoltato.

Ha voluto ricordare questi inconvenienti, poichè ad essi dovrebbe essere facile rimediare.

MAZZINI cita alcuni casi che dimostrano la pesantezza di questa nuova burocrazia che si è venuta a costituire. Si associa quindi al relatore affinché le procedure in oggetto siano snellite.

LANTINI ritiene necessario che le osservazioni fatte dal relatore, alle quali si è associato il consigliere nazionale Mazzini e che egli condivide pienamente, siano segnalate, affinché si ponga un freno alla eccessiva burocratizzazione della circolazione automobilistica, che a sua volta è connessa strettamente con la produzione ed il commercio. Si è cominciato con l'attribuzione del servizio di vigilanza alla Prefettura, che prima era l'unico organo competente, poi si è creato il Raci, che sorto sotto vesti modeste è diventato in seguito un grosso organismo, dispendioso, che si occupa di molte attività e quindi determina vari e diversi inciampi. Infine è venuto il Pubblico Registro Automobilistico.

Afferma che è questo un altro dei segni di quello slittamento che si va formando verso l'irretimento della vita individuale al punto da rendere non desiderabile la eccessiva tutela che si intende offrire al cittadino. E ciò è anche in intima contraddizione con quello spirito deciso di volontarismo e di azione che è proprio dello stile fascista. Bisogna evitare che gli organi creati per determinati scopi degenerino in una artificiosa complicazione di funzioni intesa a giustificare l'accrescimento della struttura burocratica, da cui

consegue una vera elefantiasi, che impedisce il raggiungimento degli scopi stessi che ci si è proposti all'inizio ed è causa di altri comprensibili danni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge e le tariffe contenute negli allegati A e B.

(*Sono approvati*),

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col R. A. C. I. per la riscossione della detta tassa. (1399)

GIARRATANA, *Relatore*. Il disegno di legge ha la sua ragione di essere nel titolo stesso.

La riduzione a rate di due mesi invece di quattro per il pagamento della tassa unica di circolazione risponde anche alle condizioni del momento in quanto nessuno è sicuro se domani potrà circolare o no.

Anche l'aumento dell'aggio concesso al Reale Automobile Club Italiano per la riscossione delle tasse è suggerito dall'equità e per riparare alla notevole falciatura dei proventi dovuto al fatto della mancata circolazione.

Forse è il caso di suggerire che si trovi modo di ridurre anche le spese relative a questi uffici e ad altre attività del Reale Automobile Club Italiano il quale si è trovato in passato attraverso il provento dell'aggio a poter disporre di parecchi milioni, e perciò a svolgere iniziative tutte interessanti certamente, ma forse inadeguate alle finalità dell'istituto il quale attraverso regimi commissariali e trasformazioni non ha ancora trovato una vita stabile e organica.

Si può dire che il R. A. C. I. proprio in questi ultimi tempi di mancata circolazione abbia trovato viceversa in una forma di assistenza tecnica, attraverso il controllo della distribuzione della benzina e la requisizione delle gomme, dove è stato richiesto il suo intervento, una attività pratica e utile rivelandosi un vero organo di assistenza automobilistica. La semplificazione di tutte le attività amministrative relative all'automobilismo delegando al R. A. C. I. alcune funzioni oggi svolte da altri uffici darebbe all'istituto una vita organica rendendo la sua attività concreta e pratica, invece di essere affidata all'incertezza di tributi o di altri proventi.

Proponendo l'approvazione del disegno di legge, ha creduto di aggiungere qualche osservazione che non infirma l'approvazione stessa.

PRESIDENTE è sicuro che dagli organi competenti si terrà conto delle osservazioni del camerata Giarratana.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga della efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione. (1403)

BIBOLINI, *Relatore*. Le grandi unità della flotta italiana, in special modo quello da passeggeri, hanno raggiunto negli ultimi anni dei costi molto elevati, in parecchi casi dell'ordine di centinaia di milioni, per i quali si riscontrano gravi difficoltà di copertura dei rischi ordinari attraverso l'impiego delle sole forze assicurative private nazionali ed anche estere.

Pertanto con la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 si è provveduto a raggiungere la prima copertura dell'assicurazione di tutte le unità in esercizio utilizzando maggiormente la potenzialità del mercato italiano integrato dall'intervento dello Stato, il quale ha assunto in riassicurazione, per mezzo dell'Unione Italiana di Riassicurazione, quella quota di rischio che eccedeva la capacità di assorbimento del mercato privato.

Poichè le esigenze dell'attuale situazione internazionale tendono ad aggravarsi e si estendono anche alla marina mercantile da carico in esercizio e in costruzione, si stabilisce con l'attuale disegno di legge che le disposizioni emanate con la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, siano mantenute in vigore per tutto l'anno 1941-XIX ed applicate anche all'assicurazione contro i rischi ordinari dell'intera flotta mercantile da carico italiana in esercizio e in costruzione.

Proponel'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. (1395)

DA EMPOLI, *Relatore*. Per ragioni di opportunità e nell'interesse degli stessi contribuenti, il provvedimento emanato con la legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 799, portante proroga di un anno dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, viene col disegno di legge in esame di nuovo prorogato fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace. Il provvedimento è anche determinato dalla minore disponibilità di personale per effetto di richiami alle armi. Propone l'approvazione del disegno di legge.

MAZZINI, pur non avendo presentato un emendamento, è preoccupato della proposta in esame, con la quale si rinviando ad epoche indeterminate i diritti della finanza nei confronti dei contribuenti, i quali hanno anche essi un ovvio interesse a veder sistemate e definite le loro pratiche. Potrebbe essere più opportuno limitare la proroga ad un anno, indipendentemente dalla cessazione della guerra, in maniera da ridurre al minimo possibile il disagio di tutti i contribuenti per questa estensione nel tempo del diritto della finanza di intervenire nei loro patrimoni.

DA EMPOLI, *Relatore*, afferma che il provvedimento contempla un interesse convergente per i cittadini e per lo Stato, perchè se è vero che la finanza vede prorogati i termini per l'intervento cui ha accennato il camerata Mazzini, vero è anche che i privati potranno usufruire della stessa proroga per far valere i loro diritti nei confronti della finanza stessa.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che questo disegno di legge rappresenta un caso tipico di forza maggiore conseguente allo stato di guerra. L'amministrazione finanziaria ha circa il 50 per cento dei propri funzionari richiamati alle armi e si tratta del personale migliore. Necessario è quindi che i termini per la definizione delle pratiche siano prorogati tanto nell'interesse della finanza che dei contribuenti.

LANTINI teme che altre proroghe potranno essere concesse negli anni del dopo guerra.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX-28 ottobre 1943-XXI. (1393)**

BRIZI, *Relatore*, osserva che questo provvedimento è assai semplice, chiaro e logico. Alla fine di quest'anno, e cioè al 28 ottobre, scadrebbero di carica tutti i componenti delle Commissioni per le imposte dirette nominati per un quadriennio. Ma la insufficienza degli uffici, il lavoro necessario per una istruttoria di riconferma di 15-16 mila persone, la ristrettezza della scelta, a causa di richiami alle armi, hanno giustamente indotto il Governo nel proposito di confermare l'incarico per un altro biennio. Restano salve le ragioni di decadenza per incompatibilità, sancite dalla legge.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. (1336)

MEZZETTI NAZARENO, *Relatore*, osserva che questo progetto di legge sull'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali non è identico, ma è simile all'altro che la Giunta del bilancio ha approvato circa sei mesi or sono. Il progetto in esame consta di 78 articoli con relative tabelle. Alla base del provvedimento sta il concetto che quando il bilancio tecnico della istituzione consiglia di modificare le norme per beneficiare i suoi iscritti, si va davanti ad una Commissione che dà grande affidamento per il modo come è composta e perchè presieduta dal Ministro delle finanze. Della Commissione fanno parte rappresentanti anche di organizzazioni sindacali interessate e pertanto il risultato non può essere che concorde.

Si sofferma sulla natura di siffatti Istituti, che danno tranquillità e sicurezza, circa la equa e giusta distribuzione degli utili di bilancio.

Il progetto comincia col dare il 10 per cento di aumento alle pensioni in corso di

godimento e il 15 per cento per i futuri iscritti, e ciò perchè coloro che godono della pensione hanno contribuito al fondo in misura inferiore. Dove non c'è il bilancio tecnico, il funzionamento della istituzione diventa irregolare, e determina ingiustizie.

Anche i minimi di pensione vengono elevati, tanto per le pensioni dirette che per le indirette.

Il massimo della pensione è stato anch'esso elevato a nove decimi della media del migliore triennio: beneficio grandissimo perchè basato sul periodo della maggiore retribuzione.

Vengono anche abbassati i limiti degli anni di servizio da 25 a 20, per la concessione della indennità per una volta tanto.

Altrettanti provvedimenti favorevoli sono la estensione del diritto alla pensione di privilegio, la riapertura dei termini di ammissione al riscatto di nuove categorie di servizio, la riduzione del periodo utile da dieci a cinque anni nei casi di invalidità.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge, con la sola osservazione che sarebbe opportuno stabilire dei rapporti fra queste speciali istituzioni e l'Istituto della Previdenza sociale, per evitare qualsiasi possibilità di contrasto o anche solo di sfasamento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. (1401)

MEZZETTI NAZARENO, *Relatore*. Si tratta della conversione di un decreto-legge che è in vigore dal 23 marzo e che costituisce un atto di giustizia distributiva, perchè estende ai dipendenti dello Stato di ruolo e non di ruolo l'aumento del 40 per cento dell'indennità di famiglia già concessa ai lavoratori dei vari settori della produzione. Il provvedimento viene giustificato da ragioni e finalità demografiche; ma esso è giustificato anche dalle attuali difficoltà economiche.

Fa presente che il consigliere nazionale Palermo ha presentato un emendamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'articolo 7 del decreto-legge, del tenore seguente:

All'articolo 7, dopo il comma 1^o, è aggiunto il seguente:

Per il detto personale il trattamento di aggiunta di famiglia va corrisposto a coloro che fruiscono di trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura, non superiore a lire 21,890 annue lorde.

PALERMO osserva che l'articolo 7 contiene due disposizioni rispettivamente nel 1^o e nel 2^o comma, nel primo si dispone l'aumento; nel secondo la concessione della aggiunta di famiglia al personale di quegli Enti che ancora non godano di tale provvidenza e si fissa come misura massima del trattamento economico complessivo per la esclusione dell'aggiunta di famiglia, la somma di lire 21,890 annue lorde. Con ciò viene a verificarsi una sperequazione in quanto quegli Enti che prevedono nel proprio regolamento la concessione della aggiunta di famiglia applicheranno semplicemente l'aumento del 40 per cento sulla scala diversa dei massimi di stipendio, mentre tutti quegli Enti che nei propri regolamenti non hanno previsto l'aggiunta di famiglia, daranno tale aggiunta e relativo aumento al personale che ha un massimo di trattamento di lire 21,890. Con l'emendamento proposto si mira a eliminare tale sperequazione.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Palermo tende in sostanza ad equiparare, nei riguardi dell'aggiunta di famiglia, qualitativamente e quantitativamente, entro un limite insuperabile per tutti, la posizione del personale degli Enti cui si riferisce l'articolo 7 del disegno di legge, sia o no in godimento di assegni per il titolo predetto.

Per una parte l'emendamento è superfluo, quando si tenga conto del disposto del 2^o comma dell'articolo in questione, per un'altra parte esso implicherebbe nei riguardi di taluni gruppi di impiegati una revisione di posizioni che darebbe luogo a concessioni di cui non sarebbe facile determinare la portata, anche nei riflessi del conseguente onere finanziario.

PALERMO vorrebbe che fosse chiarito che tutto il personale, di qualunque Ente, ha diritto all'aggiunta di famiglia, ma dentro un massimo di stipendio di lire 21,890.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rileva che nei riguardi del personale cui si riferisce l'articolo 7 in questione, quanto è stato possibile fare, in relazione al particolare stato di diritto vigente, è stato fatto. Rinnova la preghiera di convertire in raccomandazione l'emendamento, e di contentarsi di vedere accolta parte delle sue osservazioni.

PALERMO prende atto e converte l'emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata. (1400)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che la legge istitutiva dell'imposta sull'entrata aveva escluso dal diritto di rivalsa le amministrazioni dipendenti dallo Stato ed altri Enti come il Dopolavoro, la Gil, ecc. Questi Enti dovevano corrispondere l'imposta soltanto per le somministrazioni al dettaglio. Considerato l'intervenuto e perdurante blocco dei prezzi si ritiene equo che per le prestazioni dei pubblici servizi sia consentita la rivalsa anche nei confronti dello Stato e degli altri Enti, esentati dalla legge istitutiva. Il disegno di legge stabilisce anche che nel caso di sovvenzioni, contributi e premi consentiti dalle Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, l'imposta sull'entrata debba far carico in ogni caso al percipiente: tuttavia l'economia in pratica forse non sarà reale perchè le richieste saranno superiori di quel tanto che i percipienti dovranno pagare per l'imposta del 2 per cento.

Prende occasione da questo disegno di legge per rilevare la particolare situazione di disagio in cui si trovano le società ferroviarie.

Queste aziende furono obbligate al pagamento dell'imposta in parola per il primo periodo trimestrale dall'8 febbraio al 7 maggio 1940, e poscia fu rimandato al 31 marzo 1942 il pagamento di quanto dovuto sino al 31 dicembre 1941, consentendosi il successivo versamento in 18 rate mensili. La concessa dilazione non modifica lo stato di fatto e di diritto. Sta di fatto che non potranno mai pagare né gli arretrati né il presente né il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

futuro sino alla revisione tariffaria; sta di diritto che a dette società fu inibito d'esercitare la rivalsa in seguito al blocco delle tariffe del 1936 e pertanto non si è verificato quanto stabilito all'articolo 6 della legge istitutiva ove è appunto specificato che è ammessa la rivalsa per l'ammontare effettivo dell'importo da versarsi allo Stato. Queste aziende ferro-tranviarie si trovano poi colpite dalla legge del 1931, sull'equo trattamento, nel senso cioè che debbono corrispondere le intere paghe ai richiamati, senza potersi, almeno in parte, rivalere con i compensi previsti e cioè con le modificazioni tariffarie, le riduzioni dei canoni, e con i sussidi corrisposti dallo Stato ai richiamati, che furono anch'essi negati. Dal punto di vista sociale basta rilevare la disformità di trattamento fra i lavoratori richiamati anche per rami affini: il tranviere richiamato percepisce l'intera paga e l'autista il solo sussidio governativo! L'onere addossato a queste società è superiore di circa 30 volte a quanto versato dalle altre industrie all'Istituto di Previdenza Sociale per i richiamati alle armi! Concludendo: se è giusto che con questo disegno di legge si sia pensato alle società che effettuano prestazioni e servizi di carattere pubblico — telefoni, elettricità, gas, acque ecc. — è altrettanto e maggiormente giusto che si provveda prontamente per le società ferro-tranviarie, che si trovano, salvo una sola eccezione, la Nord Milano per ragioni tutt'affatto particolari (non ne conosce altre) in situazioni d'esercizio e finanziarie quanto mai gravi, come lo dimostrano i perduranti e ripetuti esercizi fortemente passivi e con ammortamenti inesistenti o di certo largamente insufficienti.

Rileva poi che l'articolo 2 consente agli Enti ammassi e Consorzi collettivi di pagare soltanto alla rivendita, confermando la disposizione della vecchia legge. Per i prodotti importati invece si stabilisce che l'imposta è dovuta all'atto della importazione, ed è esente dall'imposta la successiva rivendita e distribuzione da parte degli Enti, Consorzi e Compagnie. Ciò è desiderato dalle stesse società di importazione. Però bisogna ben affermare che rimane impregiudicato il diritto al rimborso agli importatori, incluse le società d'importazione mobilitate civilmente, di aver il rimborso dell'imposta pagata su un passaggio, allorquando dimostrino di aver prima d'ora versato l'imposta tanto all'atto della importazione quanto all'atto della prima vendita all'interno.

Aggiunge che opportunamente il disegno di legge stabilisce per l'imposta sull'entrata da corrispondere a mezzo del postagiorno settimanale, che invece del giovedì si esegua il pagamento il venerdì della successiva settimana, in conformità ai desideri a suo tempo manifestati. Osserva, però, che a questo proposito l'articolo 3 dispone che tale disposizione ha effetto dal giorno 8 febbraio 1940-XVIII, escludendo in ogni caso il rimborso di soprattassa eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti. Si viene in sostanza ancora una volta a dimostrare che a pagare le imposte e soprattasse in ritardo c'è forse da guadagnare; ma poichè si tratta di un'ammenda del 10 per cento dell'imposta ed è poco probabile che sieno state applicate delle penalità per il ritardo di un giorno, la disposizione praticamente non creerà degli inconvenienti.

Giova infatti ricordare che sinora gli uffici, dato il periodo iniziale di applicazione, sono stati opportunamente correnti.

Passa quindi all'esame dei seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire al comma 1^o, il seguente:

Il terzo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, è soppresso.

MOLFINO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Nell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII, dopo la lettera m), è introdotto il seguente capoverso:

n) Le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme e che siano in qualsiasi modo sorvegliati o controllati dallo Stato.

MOLFINO.

All'articolo 2, sub articolo 5, sostituire al comma 2^o i seguenti:

Lo stesso trattamento è fatto ai conferimenti di derrate e prodotti agricoli in cooperative e consorzi, comunque costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva e la manipolazione dei prodotti degli associati.

Se le cooperative ed i consorzi suddetti acquistano o manipolano derrate e prodotti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

agricoli di non associati, l'acquisto e il conferimento delle derrate e dei prodotti di questi ultimi sono soggetti all'imposta, ferma la esenzione ai conferimenti effettuati dagli associati.

FABBRICI.

Allo stesso articolo 2, sub articolo 5, sostituire al comma 2° il seguente:

Nel caso di conferimento di derrate e di prodotti agricoli in cooperative e consorzi, legalmente costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti degli associati, l'imposta è del pari dovuta, non all'atto del conferimento da parte degli associati, ma al momento della vendita dei prodotti conferiti, abbiano questi subito o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte di detti enti.

CERUTTI GIUSEPPE.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Non costituiscono entrata ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di materie, merci e prodotti di estera provenienza non importati definitivamente, che sono quindi riesportati o comunque rinviati all'estero, osservate le norme che è in facoltà del Ministro per le finanze di emanare al riguardo.

CERUTTI GIUSEPPE.

Ritiene che l'emendamento del camerata Fabbrici può considerarsi in gran parte assorbito dall'emendamento che il relatore stesso ha presentato all'articolo 2, sub articolo 5, nel senso cioè che è concesso a queste Cooperative la facoltà di pagare soltanto la seconda imposta anche nel caso che non si addivenga a vere e proprie trasformazioni o manipolazioni del prodotto.

L'altro emendamento proposto dal relatore sotto forma di articolo 3-bis si riferisce alle somme introitate per lavorazione o riparazione di merci, materie e prodotti esteri introdotti nel Regno, per essere lavorati e riparati e quindi riesportati. Per questi prodotti si richiede la esenzione dall'imposta: l'emendamento ha particolare importanza per le riparazioni di piroscafi stranieri le quali possono esser compiute dai cantieri in Italia e per l'introduzione di materie e prodotti tessili per la lavorazione da parte delle fabbriche.

Circa l'articolo 1-bis del Camerata Molfino diretto ad assicurare la doppia esenzione, sia all'acquisto, sia alla distribuzione dei prodotti agricoli destinati a servire da seme e che siano in qualsiasi modo sorvegliati o controllati dallo Stato, ritiene che debba essere considerato per il favorevole accoglimento. Non si tratta infatti di atti di commercio, ma soltanto di operazioni precipuamente compiute per ottenere migliori raccolti, attraverso lo scambio, le sostituzioni e le sperimentazioni delle sementi. Ne propone quindi l'accoglimento con quegli accorgimenti che il Governo crederà di adottare.

MOLFINO premette in linea generale una osservazione già prospettata allorquando si discusse la legge istitutiva dell'imposta sull'entrata e cioè che il ripetersi della tassazione su ogni atto di trapasso crea conseguenze gravemente nocive a tutto il complesso economico della Nazione, e minaccia di privare lo Stato di molti contribuenti, perchè questi quando nel dopoguerra rileveranno che il 2 % può avere una incidenza decisiva nel prezzo del prodotto, saranno portati a trasformarsi. Si assisterà anzi al sorgere di concentrazioni industriali proprio per non pagare l'imposta del 2 per cento. La preoccupazione è convalidata dai fatti, dato che lo Stato per le vendite al dettaglio ha dovuto ricorrere alle forme di abbonamento, che rappresentano una forma di imposta diretta perchè commisurata sulla ricchezza mobile, e non più indiretta come vuole essere l'imposta sull'entrata.

Insiste quindi perchè l'amministrazione finanziaria esamini la possibilità di conglobare l'imposta sul primo trasferimento, elevando magari l'aliquota al 6 per cento, purchè poi il prodotto circoli liberamente dove le forze naturali della economia meglio lo richiedono. In tal modo si ridurranno anche le spese di controllo, di gestione e di riscossione. D'altra parte questo accentramento della tassa al primo trasferimento è già avvenuto per diversi prodotti e merita quindi di essere esteso, sia pure gradualmente, cominciando da altri prodotti alimentari.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, assicura il camerata Molfino che il Ministero delle finanze segue attentamente l'andamento di questa nuova tassa e quando le condizioni del mercato saranno ritornate normali, si terranno nel dovuto conto le sue osservazioni. Per quanto concerne l'emendamento presentato sotto forma di articolo 1-bis dichiara di accettarlo, purchè resti ben chiaro che la esenzione è concessa soltanto nei rap-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

porti fra produttori e stabilimenti, senza che vi sia di mezzo il commerciante. Propone anzi che l'emendamento sia così formulato:

All'articolo 1° della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, dopo la lettera m) è aggiunto:

n) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonché per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.

MOLFINO accetta tale testo e rinuncia all'altro emendamento da lui presentato all'articolo 1° comma 1°.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1° nel testo Ministeriale).

Avverte che l'emendamento presentato dal camerata Molfino ed accettato dal Governo con la nuova formulazione testè letta formerà l'articolo 2 della legge.

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Ricorda che sull'articolo 2 del testo ministeriale, che diventa articolo 3, il relatore Cerutti Giuseppe ha presentato un emen-

damento sostitutivo del comma 2°, emendamento accettato dal Governo. Pone ai voti l'articolo 2 che diventa 3 con tale emendamento.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 3 che diventa 4).

Avverte che l'emendamento Cerutti Giuseppe presentato sotto forma di articolo 3-bis accettato dal Governo sostituirà l'articolo 5 della legge.

Lo pone ai voti.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 6 nel testo ministeriale).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti. (1397)**

PRESIDENTE comunica che da parte di alcuni camerati è stato richiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge, per aver modo di approfondirne l'esame, specie in relazione ai numerosi emendamenti presentati.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non si oppone.

(La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra riunione).

La riunione termina alle 12.20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1347)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Aumento del contributo statale a favore della Gioventù Italiana del Littorio. (1389)

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 344,000,000, a favore della Gioventù Italiana del Littorio (G. I. L.) previsto dalle leggi 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, e 13 maggio 1940-XVIII, n. 585, è aumentato di annue lire 236,000,000, a decorrere dall'esercizio in corso.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Modifiche all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria. (1390)

ART. 1.

Al Regio decreto-legge 24 novembre 1938-LVI, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono apportate le seguenti variazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto di 12 anni e

per i componenti di famiglia con non meno di cinque figli a carico dei genitori, che soggiornino nel comune per cure climatiche o balneari.

Per i partecipanti a comitive di almeno quindici persone, organizzate dall'Opera Nazionale Dopolavoro o da uffici di viaggio e turismo autorizzati a norma del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523 l'imposta è ridotta del 25 per cento.

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i partecipanti a comitive di almeno 15 persone organizzate da istituti scolastici a scopo d'istruzione.

b) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

1°) I decorati di medaglia d'oro al valor militare;

2°) i mutilati e invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonché una persona accompagnatrice, quando la mutilazione od invalidità la renda necessaria;

3°) gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, nonché i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

4°) gli impiegati e salariati dello Stato, gli appartenenti al Regio esercito e agli altri Corpi armati dello Stato, quando si trovano nel comune per ragioni di servizio, nonché le persone di famiglia abitualmente con essi conviventi e a carico, che li accompagnino o li raggiungano nel comune stesso;

5°) i sacerdoti che si recano nel comune per ragione del loro ministero ed i religiosi che dimorano presso collettività ecclesiastiche;

6°) coloro che dimorano in alloggi di loro proprietà o comunque in alloggi per i quali risultino personalmente iscritti nei ruoli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della imposta sul valore locativo, nonché i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado e le persone di servizio quando abitino negli alloggi medesimi;

7°) coloro che risultino assoggettati nel comune all'imposta di famiglia e le persone abitualmente con essi conviventi;

8°) i bambini di età non superiore ai tre anni;

9°) coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentino scuole pubbliche o private od altri istituti di istruzione aventi sede nel comune;

10°) coloro che sono ricoverati a regime comune in ospedali pubblici, manicomi, od altri istituti pubblici di assistenza;

11°) coloro che si trattengono nel comune a scopo di lavoro presso aziende industriali, commerciali o agricole od altre imprese;

12°) le persone che pernottano in bivacchi o in rifugi alpini con o senza custode.

Nelle stazioni di soggiorno e di cura, nonché nelle località climatiche, balneari e termali sono esenti dall'imposta, oltre le persone indicate nel capoverso precedente:

a) i poveri inviati per ragioni di cura a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni o di un'istituzione, anche privata, di assistenza o beneficenza;

b) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato inviati alla cura per disposizione delle autorità competenti;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la Causa nazionale inviati alla cura per infermità contratte per le cause accennate;

d) i partecipanti in genere alle colonie o istituzioni similari dipendenti dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista, o da enti pubblici, ovvero mantenute da imprese o ditte private senza scopo di lucro e con spese a totale loro carico;

e) i medici chirurgici.

Il Ministero delle finanze può concedere specifiche esenzioni dall'imposta di soggiorno a coloro che partecipano, inquadrati e alle dipendenze di un incaricato del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista ad adunate ovvero manifestazioni sportive culturali o di altro genere a carattere nazionale disposte dal Direttorio medesimo.

ART. 2.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, concernente la istituzione della provincia di Littoria, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, prorogato per il biennio 1939-40, con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739, sono ulteriormente prorogate per l'anno 1941.

Norme per l'avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza durante l'attuale stato di guerra. (1392)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX e per tutta la durata dell'attuale guerra, per le promozioni degli ufficiali della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni seguenti:

a) le promozioni a scelta ordinaria hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, ma non ai corsi valutativi;

b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi;

c) si richiedono, per le promozioni, i periodi di comando di cui all'articolo 14 del Regio decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, e i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 33 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;

d) rimane salvo il titolo alla scelta speciale già acquisito alla data anzidetta.

Provvedimenti in materia di imposte di consumo. (1391)

ART. 1.

Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere generale agli effetti del pagamento dell'imposta di consumo sulla pasticceria fresca e sui gelati, stipulate ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, la revisione del canone per la parte relativa a detti generi può essere richiesta dai contribuenti anche prima del termine fissato dall'articolo 174 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1138.

Il nuovo canone, determinato d'accordo con le Amministrazioni delle imposte di consumo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

o stabilito con la procedura di cui al citato articolo 44 del testo unico, avrà decorrenza dal 1° maggio 1941-XIX e fino a che dureranno le vigenti disposizioni limitative della produzione e della vendita dei detti generi.

Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere particolare riguardanti l'imposta di consumo sulle carni può essere richiesta dai contribuenti la revisione come ai precedenti comma, con la decorrenza dalla andata in vigore della presente legge.

Le convenzioni di abbonamento facoltativo riguardanti le carni sono risolte dalla stessa data.

ART. 2.

Per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, mediante compenso ad aggio e nei quali sia stato garantito ai sensi dell'articolo 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, un minimo di provento, gli appaltatori sono esonerati dall'obbligo del versamento di tale minimo con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra. Durante tale periodo gli appaltatori sono tenuti a versare ai Comuni, nei modi e termini stabiliti nei relativi contratti, i proventi delle riscossioni dedotto l'aggio, nella misura rivelata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

ART. 3.

Ferma restando la revisione di cui al successivo articolo, gli appalti conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, eccezione fatta per quelli previsti nell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1477, s'intendono prorogati di diritto fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, qualora vengano a scadere prima di detto termine.

È in facoltà del Ministro per le finanze, di concerto con quello dell'interno, di consentire caso per caso che sia rinviata non oltre la data di cui al precedente comma, la concessione in appalto all'Istituto Nazionale per la Gestione delle Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) delle gestioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica per gli appalti ai titolari dei quali sia negata l'iscrizione all'Albo Nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

ART. 4.

Per gli appalti conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, tanto ad aggio che a canone fisso, è consentito, a richiesta di una delle parti contraenti, da avanzarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la revisione dell'aggio di riscossione o del canone annuo con effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, e fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, qualora risulti dimostrato che i proventi lordi della riscossione conseguiti nel semestre settembre 1940-XVIII-febbraio 1941-XIX, siano diminuiti o aumentati in misura non inferiore al 5 per cento rispetto alle riscossioni conseguite nel semestre settembre 1939-XVII-febbraio 1940-XVIII.

La stessa facoltà è consentita anche per semestri successivi sempre con decorrenza rispettiva dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ciascun anno prendendo a raffronto le riscossioni del corrispondente semestre dell'anno antecedente: ove non si sia fatto luogo a revisione a norma del precedente comma il raffronto verrà effettuato col semestre corrispondente dell'anno 1° giugno 1939-XVI-31 maggio 1940-XVIII.

La misura del nuovo aggio o l'importo del nuovo canone dovranno essere determinati con riguardo all'entità delle maggiori o minori riscossioni lorde ed anche agli oneri della gestione, rimanendo comunque la quota del 5 per cento non valutabile solo agli effetti della prima revisione.

Ove nel termine di trenta giorni dalla data di recapito della richiesta non sia stato raggiunto fra le parti un bonario accordo, la revisione di cui al precedente comma è demandata al Ministro per le finanze, che vi provvede con proprio decreto sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

ART. 5.

Ai fini di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una Commissione composta:

a) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze, di gruppo A e di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze, di gruppo A, e di grado non inferiore al 6°;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d) di un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista dei servizi tributari;

e) di un rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato;

f) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

g) di un funzionario del ruolo provinciale di ragioneria delle prefetture di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario della Commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A, e di grado non inferiore al 9°.

Ai componenti della commissione sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura di lire 25 con le riduzioni di legge. Al segretario sarà corrisposto un premio di operosità ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 8 maggio 1924-II, n. 843.

Le spese inerenti al funzionamento della Commissione fanno carico al capitolo 181 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 6.

Il rimborso da parte dei Comuni a favore degli appaltatori degli oneri di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504, è ammesso anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima (9 novembre 1940-XIX). I Comuni al fine di rivalersi della corrispondente maggiore spesa, sono autorizzati ad applicare l'addizionale del 2 per cento di cui all'articolo 2 della legge succitata per il periodo di tempo all'uopo necessario.

Il rimborso di cui al precedente comma sarà effettuato senza interessi ed in corrispondenza alle riscossioni dell'addizionale secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti dai Comuni con deliberazione da approvarsi dalla G. P. A.

Fra gli oneri rimborsabili sono da comprendersi l'aumento del 6 per cento di cui al contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII e la gratifica natalizia di 15/30 stabilita con l'accordo confederale del 15 dicembre 1938-XVII, anche per gli appalti conferiti o confermati fra la data di pubblicazione della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, (4 luglio 1939-XVII) e l'8 novembre 1940-XIX.

Gli appaltatori devono accreditare ai Comuni i proventi dei diritti di statistica e del 20 per cento sulle somme riscosse per multe

ed ammende, in virtù della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

Conseguentemente è abrogato l'articolo 5 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504.

ART. 7.

Durante l'attuale stato di guerra, gli appaltatori, in mancanza di personale provvisto del certificato di abilitazione di cui all'articolo 311 del regolamento 30 aprile 1936-XIV, n. 1138 e debitamente iscritto negli uffici di Collocamento, possono nominare agenti delle Imposte di consumo, in sostituzione di quelli richiamati alle armi, anche coloro che, non avendo obblighi militari e pur non essendo provvisti del certificato di abilitazione, siano in possesso dei requisiti menzionati nell'articolo 307 del regolamento medesimo.

Gli agenti nominati ai sensi del precedente comma, i quali saranno muniti di una speciale patente provvisoria valevole per la sola temporanea durata del servizio, dovranno in ogni caso essere licenziati non oltre il centovesimo giorno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1369)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 235, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna, nonché la somma di 50 milioni per la costruzione di alloggi ai minatori di zolfo della Sicilia. (1411)

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lizia popolare superando, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155:

a) la somma di lire 100 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, nei centri minerari dell'Istria e della Sardegna;

b) la somma di lire 50 milioni a favore degli Istituti autonomi fascisti per le case popolari della Sicilia, per gli alloggi agli operai addetti alle miniere di zolfo.

Cessione a titolo gratuito in favore del comune di Mantova della parte demaniale del Palazzo della Ragione e delle ex Chiese del Gradaro e di San Francesco ed attinenze di questa ultima, nonchè cessione inversa dal comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio. (1394)

ART. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a cedere in favore del comune di Mantova, a titolo gratuito, il complesso immobiliare, sito in quella città, costituito dalla parte demaniale del Palazzo della Ragione, dalle ex chiese del Gradaro e di San Francesco, dal chiostro, fabbricato ad uso uffici e fabbricato perimetrale annessi a quest'ultima chiesa e da una piccola bottega al vicolo Lattonai.

ART. 2.

La cessione a titolo gratuito di cui all'articolo precedente è subordinata all'esecuzione da parte del comune di Mantova, entro il termine di 10 anni, dei lavori occorrenti per il restauro e la riduzione all'antica forma degli immobili da cedersi, nonchè alla destinazione dei medesimi ad uso pubblico e di culto.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze è parimenti autorizzato ad accettare la cessione, a titolo gra-

tuito, da parte del comune di Mantova, di una zona di terreno della superficie di ettari 22.97.84 sita in quella città in località Lunetta di San Giorgio.

ART. 4.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo 1, da approvarsi con decreto ministeriale, verrà assoggettato all'imposta fissa di registro ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire venti ciascuna ed ai diritti catastali in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al conservatore delle ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro.

Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. (1396)

ART. 1.

È approvata la tariffa allegato A alla presente legge, vistata, d'ordine nostro, dal nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, con la quale vengono determinate le tasse dovute sugli atti da prodursi agli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

Nessuna altra tassa è dovuta sugli atti anzidetti, all'infuori di quelle prevedute nell'allegata tariffa.

ART. 2.

Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Circolo d'Italia per le prestazioni degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tariffa allegato B alla presente legge, vistata, d'ordine nostro, dal nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

ART. 3.

Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio 1941-XIX; sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge.

ALLEGATO A.

TARIFFA DELLE TASSE DOVUTE SUGLI ATTI DA PRODURRE
AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

<p>ART. 1. — Atti relativi alla prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo: a) Automobili (autovetture, autobus, autocarri, motocarri, trattrici stradali) e rimorchi b) Motocicli (a solo, con carrozzetta, con furgoncino) e trattrici agricole</p>	<p>L. 30 » 15</p>	<p>La tassa è pagata mediante marche da bollo a tassa fissa di importo corrispondente, da annullarsi, nei modi indicati nell'articolo 22 della legge sul bollo od anche mediante il timbro di ufficio a calendario, dal funzionario incaricato della tenuta del Pubblico Registro Automobilistico.</p>	<p>Sono esenti da tassa gli atti prodotti ai fini della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica.</p>
<p>ART. 2. — Atti relativi al trasferimento di proprietà di autoveicoli iscritti: a) Automobili (autovetture, autocarri, motocarri, autobus, trattrici stradali) e rimorchi b) Motocicli (a solo, con carrozzetta, con furgoncino) e trattrici agricole</p>	<p>L. 20 » 10</p>	<p>Idem.</p>	<p>La tassa di cui contro è dovuta allorché l'atto ad essa soggetto si riferisca ad un trasferimento di proprietà successivo ad un precedente già assoggettato al pagamento della tassa normale indicata al n. 1.</p>
<p>ART. 3. — Atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli: per ogni lire 1.000 o frazione di lire 1.000 dell'ammontare del credito garantito</p>	<p>» 2</p>	<p>Idem.</p>	<p>Qualora la costituzione del privilegio avvenga contestualmente alla compravendita di un autoveicolo iscritto l'ammontare della tassa proporzionale, qualunque sia l'importo del credito non può essere inferiore a quella indicata al n. 2 della presente tariffa.</p>
<p>ART. 4. — Atti relativi alla cessione del credito garantito, alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore, alla sostituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione, ovvero alla costituzione in pegno del credito</p>	<p>L. 10</p>	<p>Idem.</p>	
<p>ART. 5. — Atti relativi alla riduzione del credito garantito</p>	<p>» 3</p>	<p>Idem.</p>	
<p>ART. 6. — Atti relativi alla cancellazione dell'iscrizione di privilegio</p>	<p>» 6</p>	<p>Idem.</p>	<p>Oltre la tassa di bollo dovuta per quietanza ordinaria.</p>
<p>ART. 7. — Atti relativi alla rinnovazione della costituzione della garanzia</p>	<p>» 3</p>	<p>Idem.</p>	

Gli atti sopra indicati ad eccezione di quelli esenti dalla tassa d'iscrizione preveduta nel n. 1 della tariffa, devono essere redatti su carta bollata da lire 2.

ALLEGATO B.

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI
DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ART. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico:	
a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili, ovvero rimorchi, per ogni formalità	L. 18 —
b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità	» 12 —
c) trattrici agricole, per ogni formalità	» 8 —
ART. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:	
a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera a), per ogni formalità	» 18 —
b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc., indicati al n. 1, lettera b), per ogni formalità	» 12 —
c) per le trattrici agricole, per ogni formalità	» 8 —
ART. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà e delle radiazioni qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità	
	» 8 —
ART. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario: per ogni formalità	
	» 5 —
ART. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:	
a) se l'ammontare del credito garantito non supera lire 20,000 per ogni formalità.	» 25 —
b) se l'ammontare del credito garantito supera le lire 20,000; per ogni formalità .	» 35 —
ART. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita: per ogni formalità	
	» 8 —
ART. 7. — Ispezione del Pubblico Registro per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo	
	» 3 —
ART. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservati nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo: per ogni ispezione	
	» 3 —
ART. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico:	
per ogni articolo	» 1 —
con un minimo per ogni copia rilasciata di	» 3 —
ART. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo; per ogni certificato	
	» 5 —
ART. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico Registro, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia	
	» 8 —
ART. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:	
a) diritto fisso per ciascun atto	» 5 —
b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione di facciata	» 1 —
ART. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:	
a) diritto fisso per ogni copia	» 5 —
b) diritto di scritturazione per ogni facciata	» 1 —
ART. 14. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo: diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità	
	» 1 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col R. A. C. I. per la riscossione della detta tassa. (1399)

ART. 1.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, istituita col Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, può essere pagata, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, anche a rate bimestrali anticipate, con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge sopracitata.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato, ai fini della riscossione del diritto e della tassa

di circolazione sugli autoveicoli, ad istituire nuovi dischi-contrassegno ed a modificare quelli attualmente in uso.

ART. 3.

È approvata l'annessa convenzione suppletiva stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Rappresentante del Reale Automobile Circolo d'Italia, Ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1° aprile 1941-XIX e fino a tre mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, è modificato l'articolo 14 della precedente Convenzione 10 marzo 1939-XVII, approvata con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873, concernente l'aggio stabilito a favore del R. A. C. I. per la riscossione dei tributi gravanti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi.

CONVENZIONE SUPPLETIVA CON IL REALE AUTOMOBILE CIRCOLO D'ITALIA « R. A. C. I. » PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE UNIFICATE DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E SUI RIMORCHI E DEI DIRITTI ERARIALI DI STATISTICA SUGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.

Il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze dottor Paolo Thaon di Revel e il Reale Automobile Circolo d'Italia - Ente Morale - con sede in Roma, rappresentato dal suo Presidente generale Gr. Uff. Ing. Conte Alberto Bonacossa, vista la Convenzione 10 marzo 1939-XVII, approvata con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873, a parziale modifica dell'articolo 14 di detta Convenzione, stabiliscono quanto segue:

ART. 1.

Per il periodo dal 1° aprile 1941-XIX e fino a tre mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, l'aggio di riscossione, di cui all'articolo 14 della citata Convenzione 10 marzo 1939-XVII da corrispondere al R. A. C. I. a titolo di compenso sull'ammontare delle tasse e dei diritti introitati, è stabilito nella seguente misura:

sulle riscossioni annue fino a lire 100,000,000, aggio 5 per cento;

sulle riscossioni annue da lire 100,000,001 a lire 150,000,000, aggio 4 per cento;

sulle riscossioni annue da lire 150,000,001 a lire 200,000,000, aggio 3 per cento.

Rimane inteso che il detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

ART. 2.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente Convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del R. A. C. I.

ART. 3.

La presente Convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 10 marzo 1939-XVII, la quale, salvo le particolari modificazioni all'articolo 14, rimane per tutt'altro in vigore ed è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1941 - Anno XIX.

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

Il Presidente generale del Reale Automobile Circolo d'Italia
BONACOSSA.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, per l'assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed estensione della loro applicazione alle unità da carico della flotta mercantile nazionale ed alle navi in costruzione. (1403)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, concernente l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri, hanno effetto anche per tutto l'anno 1941 e sono applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche all'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi da carico della flotta mercantile italiana, nonché delle costruzioni navali.

Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. (1395)

ART. 1.

Sono prorogati fino ad un anno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) articoli 136 e 137 della legge di registro, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;

2°) articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3°) articolo 11 della legge sulle tasse ipotecarie, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4°) articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280;

5°) articolo 16 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

6°) articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

7°) articolo 35 della legge tributaria sulla manomorta, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

8°) articolo 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9°) articolo 73 della legge del bollo, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX-28 ottobre 1943-XXI. (1393)

ARTICOLO UNICO.

I Presidenti, i Vicepresidenti e i membri delle Commissioni Centrale, Provinciali e Distrettuali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1639 e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2870 e 1 (ultimo comma) della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911, e dell'articolo 1 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, scadrebbero dalla carica per compiuto quadriennio, il 28 ottobre 1941-XX, sono confermati in carica per un altro biennio a decorrere dalla data suddetta, salvo le decadenze previste dagli articoli 7 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516 e 1 della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911.

Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. (1336)

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CASSA
DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI

CAPO I. — COSTITUZIONE DELLA CASSA.

ART. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalità giuridica ed ha sede in Roma. Essa provvede

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alle pensioni e alle indennità dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonché degli altri Enti ai qualsiano estese le disposizioni sulla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di Amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

ART. 2.

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

ART. 3.

Il patrimonio netto della Cassa di previdenza è ripartito:

1°) nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie;

2°) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3°) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

ART. 4.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi dei salariati;

b) dai contributi degli Enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai versamenti volontari;

e) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente Ordinamento;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagli interessi sulle attività della Cassa.

CAPO II. — ISCRIZIONI OBBLIGATORIE
E FACOLTATIVE.

ART. 5.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i salariati degli Enti contemplati dal precedente articolo 1 che percepiscano un salario annuo non minore di lire trecento, anche se corrisposto da due o più di detti Enti, e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:

a) dal 1° gennaio 1916 in poi per i salariati dei Comuni e dei Consorzi di Comuni; delle Province e dei Consorzi di Province; delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei Monti di credito su pegno anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 14 a 17; delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 i salariati delle Aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;

b) dal 1° luglio 1924-II in poi per i salariati degli Enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex Impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera c);

c) dal 22 aprile 1925-III in poi per i salariati degli Enti sopraindicati compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

d) dal 1° gennaio 1933-XI in poi per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali, salvo quanto è disposto dall'articolo 9;

e) dalla data di costituzione dell'Ente consorziale per i salariati dei Consorzi fra Comuni e Province, eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati;

f) dalla entrata in vigore del presente Ordinamento per i salariati di quegli Istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, già Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o già dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

g) dal 1° gennaio 1939-XVII per il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960;

h) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per i salariati degli altri Enti cui per legge o per decreto reale si estendano le disposizioni sulla Cassa di previdenza.

Dalle date rispettivamente sopraindicate è altresì obbligatoria l'iscrizione per i salariati con nomina regolare e con salario annuo non inferiore a lire trecento, assunti dalle date stesse in poi presso gli Enti di cui alle lettere a), — esclusi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e i Monti di credito su pegno — b) e c), purchè adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni costituenti la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.

Dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento l'iscrizione obbligatoria è estesa anche ai salariati con salario annuo non minore di lire trecento, che vengano comunque assunti presso uno qualsiasi degli Enti di cui al primo comma del presente articolo e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche. Dall'obbligo dell'iscrizione sono però esclusi i salariati che anteriormente alla data predetta abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa.

ART. 6.

Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi salariati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro salariati.

ART. 7.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per il personale di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati:

a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del Regio decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;

b) dal 21 settembre 1932-X per gli Istituti già pareggiati al 15 maggio 1930-VIII, purchè gli Istituti stessi fossero già eretti in Ente morale o dipendenti da Enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932-X all'obbligo di porsi in condizioni di essere eretti in Ente morale o di porsi alla dipendenza di un Ente morale.

È esentato dall'obbligo della iscrizione il personale di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fosse eventualmente iscritto a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli Istituti dianzi indicati, o assicurato agli Istituti indicati nel secondo comma del successivo articolo 10.

ART. 8.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente articolo 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o più Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

ART. 9.

Per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali indicati alla lettera d) del precedente articolo 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934-XII e non è obbligatoria per quelli che al 26 aprile 1934-XII avevano raggiunto l'età di anni 40.

ART. 10.

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera a) del precedente articolo 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926-IV a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio 1916, fatta eccezione per i salariati delle Aziende municipalizzate.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, i salariati di cui al comma precedente, i quali da data anteriore

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

goria, nonchè gli Istituti di cui alla lettera f) dell'articolo 5 sono esonerati dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla Cassa medesima.

ART. 17.

Gli Enti indicati nel precedente articolo 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro salariati in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

I salariati anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di dipendenti degli Enti predetti, corrispondendo oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

ART. 18.

I salariati iscritti alla Cassa di previdenza addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla Cassa, continuando a carico dei Comuni, con rivalsa sull'appaltatore, e dei salariati l'onere dei rispettivi contributi.

Quelli dei salariati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso Comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere iscritti alla Cassa e l'onere del contributo dell'Ente è a carico dell'appaltatore.

I salariati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facoltà di rimanere iscritti alla Cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'Ente. La facoltà deve essere esercitata entro un anno dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla Cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico dei salariati, salvo rivalsa all'atto del pagamento dei salari, oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro

l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il Comune può procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

Agli effetti del presente articolo l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è considerato in ogni caso come appaltatore.

ART. 19.

I salariati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti presso Consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente articolo 5, lettera e), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente sono obbligati a corrispondere i contributi nella misura di cui al successivo articolo 23.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del Comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento dei salari.

ART. 20.

I salariati iscritti alla Cassa, i quali, per effetto del trasferimento dell'Azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli Enti, passino alla dipendenza di privati o di Enti non iscrivibili alla Cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'Ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli Enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale entro il 31 dicembre del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al 1° gennaio 1916 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, o ad altri Istituti assicurativi.

ART. 11.

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni già vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924-II, ed al 22 aprile 1925-III, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926-IV, finchè tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per i salariati delle Aziende dei servizi municipalizzati.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, a Casse, Istituti o Fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.

ART. 12.

I salariati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti e Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11 hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla Cassa di previdenza, cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi predetti. L'iscrizione chiesta dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Gli Enti hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa anche dei propri salariati iscritti ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi speciali di cui al comma precedente, rimanendo salva a carico degli Enti stessi, per tutto il servizio utile reso presso di essi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli ai salariati ai sensi del terz'ultimo comma del successivo articolo 51. L'iscrizione chiesta dagli Enti dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Quando i salariati siano iscritti alla Cassa di previdenza, gli Enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo articolo 23.

ART. 13.

L'iscrizione non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera e) dell'articolo 5, per i quali, anteriormente alla pubblicazione del presente Ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'Ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tali salariati è anche applicabile il precedente articolo 12.

ART. 14.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila, non sono obbligate ad iscrivere alla Cassa i propri salariati, nè a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo articolo 23.

I salariati di dette Istituzioni hanno facoltà di iscriversi alla Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

ART. 15.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente articolo 8 e dal secondo comma dell'articolo 17.

ART. 16.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila ed i Monti di credito su pegno di 1^a cate-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'anno cui il contributo si riferisce. Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.

Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni, ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali continuano a prestare servizio presso l'Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di Istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie siasi ridotto a meno di lire venticinquemila, salvo che in quest'ultimo caso l'Ente, ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'articolo 23.

La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data ai salariati iscritti alla Cassa che passino volontariamente al servizio di privati od Enti non iscrivibili, i quali esercitano un pubblico servizio.

La facoltà di cui ai commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Decadono dall'iscrizione di cui ai commi precedenti gli iscritti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

I salariati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgano della suaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione, acquistano il diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui al successivo articolo 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 32.

Ai salariati che a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo cessino dal servizio, si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche ai salariati delle Aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto di servizio per la soppressione dell'Azienda.

Ai salariati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi due commi del presente articolo, abbiano continuato nell'iscrizione alla Cassa e cessino successivamente dal rapporto di servizio ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali

con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora i salariati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove ed orfani, spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi articoli 31 e 36, o alla pensione giusta la lettera a) dell'articolo 32 e l'articolo 37.

Ai salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani, si applica il disposto della seconda parte del comma precedente.

ART. 21.

Per i salariati non obbligati all'iscrizione alla Cassa o comunque non iscritti facoltativamente od ai quali non sia assicurato un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale, valgono le norme del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155 e successive modificazioni.

L'iscrizione facoltativa alla Cassa a carico dell'Ente e del salariato è irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Qualora il salariato siasi iscritto facoltativamente, con la corresponsione a proprio carico anche del contributo dell'Ente, potrà recedere dall'iscrizione, con diritto, ove abbia compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità o la pensione ai sensi dei successivi articoli 31 lettera a) e 32 lettera a). Il recesso ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

CAPO III. — CONTRIBUTI.

ART. 22.

Il contributo annuale a carico dei salariati iscritti alla Cassa è fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni.

Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente Ordinamento, i salari effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, tranne i locali esclusivamente occorrenti per l'espletamento del servizio. La valutazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, è fatta dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 200 lire, la somma che eccede le 100 lire è calcolata per 200 lire intere; quella che non eccede non è calcolata. Tale disposizione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente Ordinamento.

Le variazioni di retribuzione che il salariato consegua nel corso dell'anno, si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro Ente.

ART. 23.

Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del 9 per cento delle retribuzioni corrisposte ai salariati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente articolo 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla Cassa, salvo quanto è disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i Monti di credito su pegno di prima categoria, dai precedenti articoli da 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'articolo 137 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un salariato provvisorio soggetto all'iscrizione, o i salariati di cui agli ultimi due commi del precedente articolo 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento specifico delle relative retribuzioni, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico del salariato dal precedente articolo 22, salvo l'eccezione di cui all'articolo 16.

Gli Enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per i salariati iscritti a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti, o Fondi speciali di pensioni ai termini dei precedenti articoli 7, comma secondo, 10, 11 e 13.

Sono esonerati da tale contributo anche le Aziende municipalizzate limitatamente ai salariati a favore dei quali al 1° gennaio 1916 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari fino a che i salariati stessi non si iscrivano volontariamente alla Cassa.

Per i salariati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli Enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti del contributo il posto coperto dal salariato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio si considera vacante, salvo che a supplire il salariato stesso sia assunto altro salariato che per detta supplenza venga assoggettato alla iscrizione.

ART. 24.

In caso di servizio prestato da un salariato simultaneamente presso due o più degli Enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per i salariati quanto per gli Enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte al salariato medesimo da ciascun Ente.

ART. 25.

I salariati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.

Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 29 e non reversibile alla vedova o agli orfani.

ART. 26.

Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di salariato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comunicare l'elenco dei salariati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunciata nel gennaio di tale anno.

Gli Enti di cui al precedente articolo 19 comunicheranno, invece, le notizie sopradette solo per quei posti coperti da salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui allo stesso articolo.

Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti, può essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità, per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalità gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. Avverso la decisione del Ministero dell'interno è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.

La Prefettura, in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonchè a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia Tesoreria provinciale.

Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della

Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.

Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto debbono comunicare alla Prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalità pari alla metà dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i salariati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contemplato alla lettera g) del precedente articolo 5, è dalle Prefetture compreso negli elenchi generali dei contributi di cui al comma sesto del presente articolo secondo i ruoli dei rispettivi Corpi provinciali, i quali hanno l'obbligo del pagamento integrale dei contributi nei termini sopraindicati, salvo rivalsa verso il personale predetto per la quota a suo carico.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

ART. 27.

I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei con

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai salariati, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.

ART. 28.

Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 26, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione dell'Azienda speciale o di altro Ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il Cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'Intendenza di finanza.

La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il

tesoriere o il cassiere speciale, dal predetto obbligo, semprechè le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesoriere o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decadute le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali o gli altri Enti di cui al terzo comma del presente articolo dall'iscrizione alla Cassa di previdenza.

In tale caso i salariati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennità di cui al successivo articolo 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 32.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali e gli altri Enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

ART. 29.

Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.

Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CAPO IV. — IMPIEGO DEI FONDI
DELLA CASSA DI PREVIDENZA.

ART. 30.

La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II.

INDENNITÀ E PENSIONI

CAPO I. — ACQUISTO E PERDITA DEL DIRITTO
A INDENNITÀ O PENSIONE.

ART. 31.

Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:

a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dall'esercizio delle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per incapacità professionale, per scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

c) sia cessato dal rapporto di servizio per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 42 e 43;

d) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

Ha pure diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo cinque anni

compiuti e prima di venti anni di servizio utile:

e) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dalle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per inabilità fisica;

f) sia cessato dal rapporto di servizio per qualunque causa, in età di 60 o più anni;

g) sia cessato dal rapporto di servizio per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè comprovi con visita medica collegiale, richiesta alla Cassa di previdenza o alla Prefettura nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

Agli effetti del presente Ordinamento il salariato mantenuto nell'esercizio delle sue mansioni dopo la risoluzione del rapporto di servizio si considera come riassunto ai sensi del successivo articolo 62.

L'indennità è uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo articolo 33.

ART. 32.

Ha diritto di conseguire la pensione diretta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza:

a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

b) quando cessi dal rapporto di servizio dopo 40 anni di servizio utile;

c) quando cessi dal rapporto di servizio con 20 anni di servizio utile e in età di 60 o più anni;

d) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie mansioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, sia divenuto permanentemente inabile all'esercizio delle sue attribuzioni e sia cessato dal rapporto di servizio, qualunque sia la durata del servizio prestato;

e) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto di servizio per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti della precedente lettera *d*) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obiettivi di servizio aventi per sè stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subiettive predisponenti.

La pensione di cui alla lettera *d*) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio.

ART. 33.

La pensione diretta è liquidata in base alle retribuzioni con le quali i salariati risultano iscritti negli elenchi dei contributi, mediante l'applicazione della tabella *A* annessa al presente Ordinamento e secondo le norme in essa indicate. Quando, per qualsiasi motivo, sia stata omessa l'iscrizione, o non risulti che siano stati assoggettati a contributo anche gli assegni in natura, o gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, sono valutati, nel primo caso, le retribuzioni effettivamente godute, e, nel secondo caso, in aggiunta al salario già assoggettato a contributo, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione, provvedendo al recupero dei relativi contributi.

Le retribuzioni annue da valutarsi per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente Ordinamento sono arrotondate calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per i salariati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente articolo 32, le retribuzioni utili agli effetti della pensione relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentate, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:

300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;

200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

Nel caso di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 32, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, è aumentata di un decimo e non può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 22 per il salariato

avente 25 o più anni di servizio utile, nè alla metà della retribuzione stessa per il salariato con meno di 25 anni di servizio utile.

In nessun caso la pensione può eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dal salariato.

La pensione diretta non può essere inferiore a lire milleottocento annue, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.

ART. 34.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età dei salariati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

La disposizione del precedente comma non si applica per la determinazione del periodo minimo quinquennale d'iscrizione.

ART. 35.

Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del salariato, cessato dal rapporto di servizio per inabilità fisica, la Cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera *g*) dell'articolo 31 e dalla lettera *d*) dell'articolo 32.

La spesa della visita medica è a carico del salariato.

ART. 36.

La vedova del salariato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione del rapporto di servizio, ha diritto all'indennità se il salariato muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 5 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il salariato avesse compiuto i 50 anni di età o almeno 2 anni prima della cessazione dal rapporto di servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova

che alla morte del salariato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del salariato, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto di servizio, nonchè a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al salariato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 31.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del salariato, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

Gli orfani di salariata hanno diritto all'indennità anche se hanno il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre ambedue salariati hanno diritto ai due distinti trattamenti di reversibilità previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 37.

ART. 37.

La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il salariato iscritto alla Cassa si verificano le condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 36, e che alla morte del salariato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

- a) quando il salariato muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;
- b) quando il salariato, dopo aver prestato venti o più anni e meno di venticinque anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio senza aver acquistato diritto a pensione diretta;
- c) quando il salariato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che

si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 36.

Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente articolo 36 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 38.

Gli orfani di salariata hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

ART. 38.

La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:

a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o più orfani, il 75 per cento.

b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o più orfani, il 60 per cento.

Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del salariato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 36.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 37, la pensione determinata come alla precedente lettera a), viene così ripartita: il 40 per cento della pensione del salariato alla vedova;

il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.

La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore a lire milleduecento, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 33.

ART. 39.

La vedova dell'iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei

colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera *d*) del precedente articolo 32, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata al salariato.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore all'evento stesso.

Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto di servizio.

Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 36, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione è variato nelle proporzioni sopraindicate.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio. Per i superstiti del salariato che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 32, detto termine decorre dalla data della morte del salariato.

La vedova del salariato il quale abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32, qualora non le competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla reversibilità della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38 quand'anche il matrimonio, contratto dal salariato dopo compiuti i 50 anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto di servizio; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la reversibilità

della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38.

ART. 40.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore, se contraggono matrimonio.

ART. 41.

Nei riguardi degli aventi diritto a pensioni o ad indennità, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295.

ART. 42.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dal salariato:

- 1°) per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 2°) per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale e di istigazione alla corruzione di cui al successivo articolo 322 del Codice medesimo.

Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data in cui divenne irrevocabile la relativa sentenza.

ART. 43.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta.

ART. 44.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 42 e 43, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

diritto se il salariato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

Il conseguimento della indennità o della pensione ed il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del salariato condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora il salariato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 43, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al salariato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'articolo 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 38 o 39.

Nel caso di ripristino del diritto a indennità, o di cessazione della sospensione di cui all'articolo 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia spettata ad altri aventi diritto.

ART. 45.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se il salariato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno cinque anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 32 lettera d) e 39.

Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui al successivo articolo 66 ed all'articolo 21 della parte II dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, il periodo così riscattato è utile per il computo del prescritto periodo minimo di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennità o sulla pensione.

Sono pure computabili per il predetto periodo minimo i servizi prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le

pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo articolo 54.

CAPO II. — SERVIZI UTILI
A INDENNITÀ O PENSIONI.

ART. 46.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai salariati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonchè il servizio riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

È pure calcolato utile il servizio militare di leva che il salariato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di servizio, purchè il salariato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione, goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non può scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, nè, per i salariati già iscritti, che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

È pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui il salariato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.

Nei riguardi dei salariati richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano godute le retribuzioni che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepite se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.

ART. 47.

Il servizio prestato dal salariato licenziato a norma del primo comma dell'articolo 247 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi del salariato quanto nei riguardi della sua famiglia.

ART. 48.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Le benemerienze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista, quando le disposizioni di legge riguardanti il loro riconoscimento sieno estese al personale degli Enti locali, sono valutate come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutate in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il

massimo di cui al quinto comma dell'articolo 33.

La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza che liquida l'assegno, quando le campagne di guerra e le benemerienze fasciste siano state già valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, o di altri Istituti di previdenza, o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.

ART. 49.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio non sono calcolati.

ART. 50.

I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennità, si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.

ART. 51.

Ai salariati iscritti o già iscritti alla Cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento.

Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni di cui al precedente articolo 11, anteriormente al 1° luglio 1924-II, o al 22 aprile 1925-III, o al 7 maggio 1926-IV, le retribuzioni sono valutate in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'articolo 33.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi prece-

denti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di Previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.

Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dall'articolo 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente articolo 10, e dell'articolo 13, all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, all'Istituto Nazionale delle assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'Ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso gli Istituti, Casse o i Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per il salariato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il salariato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o speciali Fondi per le pensioni siano stati con-

temporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.

ART. 52.

Nei casi di valutazione cumulativa di cui al precedente articolo 51 se il salariato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dai relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente articolo 51, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

c) dalla quota di indennità, si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto di servizio, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

d) dalla quota di pensione, si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali sopraccennati per i servizi prestati presso gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, la valu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Al rimborso si provvede con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta.

Il salariato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'articolo 51, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda.

La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

ART. 53.

L'indennità o la pensione a favore del salariato che abbia prestato servizi presso due o più Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente articolo 51, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, viene anche liquidata dalla Cassa medesima, con le norme stabilite dal presente Ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente articolo 51.

L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli Enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'articolo 51,

Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione viene fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli Enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

La Cassa di previdenza si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente articolo 51 e dall'articolo 52 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

ART. 54.

Nei riguardi dei salariati che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto a indennità o a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti, fermo restando quanto è stabilito dall'articolo 50 per il computo del servizio utile complessivo.

È ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 51 e 52, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.

L'indennità o la pensione complessiva viene liquidata e pagata dalla Cassa di previdenza ed è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensioni teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ancorchè non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.

La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che vi siano quote a carico degli Enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 51 e 52.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 55.

Nei casi di cui al precedente articolo 54, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio non sia fatta pervenire, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura, dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

ART. 56.

In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui agli articoli 5 e 7 del presente Ordinamento, o viceversa, il Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza, nonché, nei casi previsti dall'articolo 54, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

Le quote di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente Ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato cui non cor-

risponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota dell'assegno di uguale natura a carico della Cassa di previdenza. Tale quota viene valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, resta in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

Ferma, in ogni caso, la quota a carico dello Stato stabilita secondo le disposizioni del presente articolo, la natura — pensione o indennità — dell'assegno complessivamente dovuto e delle relative quote a carico della Cassa, degli altri Istituti di previdenza e degli Enti è determinata dalle norme riguardanti i dipendenti statali o da quelle relative agli iscritti alla Cassa, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta alla dipendenza dello Stato o a quella degli Enti. La quota di indennità a carico dello Stato, per la quale la Cassa di previdenza ha diritto di rivalsa a norma dell'ultimo comma del presente articolo nei casi in cui dalla Cassa sia dovuta invece una pensione, viene trasformata in quota di pensione — da aggiungersi a quella della Cassa, degli altri Istituti di previdenza e degli Enti — in base alle tabelle di cui al precedente articolo 52, lettera b). Nei casi in cui dallo Stato sia dovuta una pensione, mentre, secondo le disposizioni del presente Ordinamento, dalla Cassa di previdenza sia dovuta invece una indennità, la Cassa versa allo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Stato la quota a suo carico, determinata con le norme del terzo comma del presente articolo, ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento è integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto di servizio erano alle dipendenze degli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonché di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.

ART. 57.

Per il personale già iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell'articolo 34 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è determinata in base alle disposizioni del presente Ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'articolo 3 del Regio decreto 15 febbraio 1923-I, n. 574.

CAPO III. — PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI.

ART. 58.

Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

Nei casi previsti dal precedente articolo 56 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla Prefettura, se il salariato sia cessato definitivamente dal rapporto di servizio mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

In tutti i casi di cui al precedente articolo 56, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente articolo 54 e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.

La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.

ART. 59.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti, contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

ART. 60.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità, per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 59.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, però, su domanda dell'inte-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ressato e quando si verificano circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di servizio. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato ed ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun ricupero verso gli eredi. Questa disposizione sostituisce il penultimo comma dell'articolo 61 dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali approvato con Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 41, con effetto dalla relativa entrata in vigore anche nei riguardi delle estensioni previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge medesimo.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

ART. 61.

La Cassa di previdenza corrisponde ai salariati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto men-

sile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè essere inferiore al minimo di pensione.

Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione delle retribuzioni, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.

La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

Gli Enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere recuperato a favore dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è recuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

CAPO IV. — RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELL'ISCRITTO CHE ABBA GIÀ CONSEGUITO INDENNITÀ O PENSIONE.

ART. 62.

Il salariato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme dell'Ordinamento stesso.

Il salariato predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il salariato condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda. Se il salariato cessa dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

Il servizio utile dopo la presentazione della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

Il salariato che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però il salariato predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova o gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dal salariato, previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. — BILANCI TECNICI E ACCERTAMENTO DEI SERVIZI.

ART. 63.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare

la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

ART. 64.

Una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze, ogni volta che occorrono provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero per l'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

ART. 65.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti un'assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

CAPO II. — RISCATTI.

ART. 66.

Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 67, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente Ordinaro, prestati con qualsiasi qualifica:

- a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
- b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
- c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di cui ai primi due commi del precedente articolo 20;

d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;

e) alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualità di operai giornalieri;

f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia già utile ai sensi del precedente articolo 46;

g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

ART. 67.

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'articolo 66 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto di servizio e non oltre cinque anni:

a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;

b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;

c) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai salariati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai salariati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.

ART. 68.

Il contributo dovuto dal salariato per i riscatti di cui al precedente articolo 66 è pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente Ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla Cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.

Quando la retribuzione predetta superi le lire millecinquecento, il salariato ha facoltà di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura però non inferiore alle lire millecinquecento.

La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente articolo 22.

Agli effetti del calcolo della indennità e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente Ordinamento, o secondo le norme dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per sé stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto è stato effettuato, senza applicare ad esse né le maggiorazioni né la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente articolo 33 e dalle norme di applicazione della tabella A annessa al presente Ordinamento.

ART. 69.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il relativo decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

ART. 70.

Il salariato ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 68 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C annessa al presente Ordinamento, in un'annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

Il salariato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione della cassa.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

ART. 71.

Per il salariato iscritto alla Cassa con decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente Ordinamento, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto di servizio, da calcolarsi a norma del primo comma del precedente articolo 34. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

Il salariato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente articolo 70.

Per le ulteriori rate, il salariato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *C* annessa al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* annessa al presente Ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora il salariato abbia diritto alla indennità, il valore capitale predetto viene trattenuto sull'inden-

nità. In caso di morte del salariato, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si recuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

Il salariato che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinuncia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 72.

È riconosciuto utile ai termini del precedente articolo 51, il servizio prestato in qualità di salariato con iscrizione o assicurazione all'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale col concorso dell'Ente, da quei salariati che al 6 maggio 1926-IV, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli Enti di cui al precedente articolo 5, lettere *a*), *b*), *c*), erano assicurati al predetto Istituto ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'Ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della Cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni ai vari gruppi di salariati cui la Cassa stessa provvede, purchè entro il 5 agosto 1926-IV siansi iscritti alla Cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'Ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

I salariati che al 6 maggio 1926-IV non erano in servizio nelle condizioni sopraindicate, per giovare della facoltà di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla Cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso al servizio.

Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente articolo 19 della parte seconda dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679; non si applicano al personale delle Aziende municipalizzate.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 73.

I salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, alla entrata in vigore del presente Ordinamento, siano iscritti alla Cassa col contributo dell'Ente a norma dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente articolo 14, fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'articolo 23. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al di sotto di lire cinquemila, salva agli interessati la facoltà di continuare nell'iscrizione ai sensi del precedente articolo 20.

ART. 74.

I salariati degli Istituti indicati alla lettera f) del precedente articolo 5 hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'Istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla Cassa e quella della entrata in vigore del presente Ordinamento, assoggettandosi al versamento, a proprio carico, dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'Ente, e dell'interesse cinque per cento fino alla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, purchè nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'Istituto medesimo.

Le iscrizioni di fatto che fossero già state effettuate nel periodo su accennato si considerano consolidate a favore dei salariati.

La domanda d'iscrizione facoltativa, con la regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento.

ART. 75.

Per le domande di riscatto prodotte prima della data di pubblicazione del presente Ordinamento alla Prefettura od alla Cassa di previdenza ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-anno IV, n. 679, valgono le norme dell'Ordinamento stesso.

Ai salariati che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli articoli 7 della legge 20

dicembre 1914, n. 1382, 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e 20 e 21 della parte seconda dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

ART. 76.

Nei casi in cui, per disposizione di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerare morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie mansioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette o indirette così dovute e gli assegni normali sono a carico del Ministero delle finanze.

ART. 77.

Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926-IV, sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

a) il servizio militare prestato con interruzione di iscrizione senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del secondo comma del precedente articolo 75.

ART. 78.

Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, per le cessazioni dal rapporto di servizio fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire milleduecento.

Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, a favore delle famiglie dei salariati e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire centoquaranta e massimo di lire seicentosessanta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento indicati nei commi precedenti.

La pensione dovuta ai salariati cessati dal servizio dal 1° gennaio 1938-XVI alla data di pubblicazione del presente Ordinamento, alle loro vedove ed ai loro orfani, non può essere inferiore a quella risultante in base all'Ordinamento approvato col Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, con l'aumento di cui ai commi precedenti.

ART. 79.

Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente articolo 78, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova, le norme eventualmente più favorevoli dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679.

ART. 80.

Dalla iscrizione obbligatoria per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1937-XVI, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, sono esonerati gli impiegati ivi indicati che ne facciano domanda entro il termine perentorio del 31 dicembre 1941-XX, ove per i periodi medesimi siano stati iscritti, con il concorso dell'Ente, all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale o all'Istituto Nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi; tali periodi, eccezione fatta per quelli prestati presso le Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, saranno valutati, ai fini della liquidazione della indennità o della pensione, cumulativamente con gli altri servizi utili, con le norme dell'articolo 52 del citato Ordinamento.

ART. 81.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.

ALLEGATO 1.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI.

Il capitale accumulato da versarsi dall'iscritto per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'articolo 34;

b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare, calcolati in anni interi secondo le norme dell'articolo 66, ultimo comma.

Si ricavano dalla tabella A i due coefficienti di liquidazione relativi all'età suindicata e alle dette due durate; calcolata poi la differenza tra i due coefficienti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B relativo all'età dell'iscritto determinata come alla lettera a). L'importo così ottenuto, moltiplicato per il prodotto della retribuzione presa come base del riscatto per il coefficiente di 1,3, costituisce il capitale accumulato da versarsi per il riscatto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO 2.

TABELLA A

allegata all'Ordinamento della Cassa di Previdenza
per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

PENSIONI DA LIQUIDARE AGLI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI PER OGNI LIRA DI RETRIBUZIONE E COL CONTRIBUTO DI 11,5 CENTESIMI IN BASE ALLA TAVOLA DI MUTUALITÀ DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (1881-1892) E ALLA ELIMINAZIONE COMPLESSIVA DEI PENSIONATI CIVILI DELLO STATO (1903-1912), RACCORDATA CON LA ELIMINAZIONE COMPLESSIVA DEI PENSIONATI CIVILI E MILITARI (1882-1892), ED AL SAGGIO D'INTERESSE DEL 4,25 PER CENTO.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A.

La pensione a favore del salariato si ottiene:

1°) Se la retribuzione computabile agli effetti del presente Ordinamento è rimasta costante durante tutto il periodo utile, moltiplicando la retribuzione stessa per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e alla durata del periodo utile alla data della cessazione del rapporto di servizio.

2°) Se invece il salariato ha conseguito durante il periodo utile aumenti o diminuzioni di retribuzione, in primo luogo si determina con la norma precedente la quota di pensione relativa alla retribuzione iniziale, come se essa fosse rimasta invariata durante l'intero periodo utile e poi si calcola, per ciascun aumento o diminuzione di retribuzione, la corrispondente quota di pensione, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, del rispettivo periodo utile dalla data in cui avvenne la variazione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio: tale periodo va calcolato togliendo dal numero intero di anni rappresentante il servizio complessivo il periodo utile di servizio già prestato al momento della variazione della retribuzione. La pensione è costituita dalla somma delle quote di pensione relative alla retribuzione iniziale ed ai successivi aumenti, diminuita della somma delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

Avvertenze. — Per l'applicazione delle precedenti norme l'età e le durate dei periodi utili si computano a termini dell'articolo 34 del presente Ordinamento e le retribuzioni computabili secondo lo stesso Ordinamento che si riferiscono ai periodi anteriori al 1° gennaio 1920 si moltiplicano per il coefficiente 0,974 ed il prodotto si arrotonda, calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per il calcolo delle quote teoriche di cui al terzo comma dell'articolo 54 del presente Ordinamento si applicano le norme precedenti come se, durante i periodi utili valutabili secondo le norme degli altri Istituti di previdenza, il salariato fosse stato iscritto alla Cassa stessa con retribuzione zero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue ALLEGATO N. 2.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO								
	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1	0,0110	0,0112	0,0115	0,0118	0,0122	0,0125	0,0129	0,0133	0,0137
2	0,0226	0,0232	0,0238	0,0245	0,0251	0,0259	0,0267	0,0275	0,0284
3	0,0350	0,0359	0,0369	0,0379	0,0390	0,0401	0,0414	0,0427	0,0442
4	0,0482	0,0494	0,0507	0,0522	0,0536	0,0553	0,0571	0,0590	0,0610
5	0,0621	0,0638	0,0655	0,0673	0,0693	0,0714	0,0738	0,0763	0,0790
6	0,0769	0,0789	0,0811	0,0834	0,0859	0,0886	0,0915	0,0947	0,0982
7	0,0925	0,0950	0,0977	0,1005	0,1036	0,1069	0,1105	0,1144	0,1186
8	0,1090	0,1121	0,1135	0,1187	0,1223	0,1262	0,1305	0,1352	0,1403
9	0,1265	0,1301	0,1338	0,1370	0,1421	0,1468	0,1519	0,1574	0,1635
10	0,1450	0,1492	0,1535	0,1582	0,1632	0,1686	0,1745	0,1810	0,1880
11	0,1646	0,1693	0,1743	0,1797	0,1854	0,1917	0,1985	0,2060	0,2141
12	0,1852	0,1906	0,1963	0,2024	0,2090	0,2161	0,2240	0,2325	0,2418
13	0,2070	0,2131	0,2196	0,2265	0,2339	0,2420	0,2509	0,2606	0,2712
14	0,2300	0,2369	0,2441	0,2519	0,2603	0,2694	0,2794	0,2903	0,3137
15	0,2542	0,2619	0,2700	0,2787	0,2881	0,2983	0,3095	0,3218	0,3352
16	0,2798	0,2884	0,2974	0,3071	0,3175	0,3289	0,3413	0,3550	0,3700
17	0,3068	0,3163	0,3262	0,3370	0,3485	0,3611	0,3750	0,3902	0,4068
18	0,3354	0,3457	0,3567	0,3685	0,3813	0,3952	0,4105	0,4273	0,4458
19	0,3654	0,3768	0,3888	0,4018	0,4159	0,4312	0,4480	0,4666	0,4869
20	0,3972	0,4096	0,4228	0,4370	0,4523	0,4691	0,4876	0,5080	0,5304
21	0,4307	0,4442	0,4585	0,4740	0,4908	0,5092	0,5294	0,5517	0,5763
22	0,4661	0,4808	0,4963	0,5132	0,5315	0,5515	0,5735	0,5979	0,6247
23	0,5035	0,5193	0,5362	0,5545	0,5743	0,5961	0,6201	0,6466	0,6758
24	0,5430	0,5601	0,5783	0,5981	0,6196	0,6431	0,6692	0,6980	0,7297
25	0,5848	0,6032	0,6228	0,6441	0,6673	0,6928	0,7210	0,7522	0,7866
26	0,6290	0,6487	0,6698	0,6927	0,7177	0,7453	0,7757	0,8094	0,8467
27	0,6758	0,6969	0,7195	0,7441	0,7710	0,8006	0,8335	0,8698	0,9101
28	0,7254	0,7479	0,7721	0,7984	0,8273	0,8591	0,8944	0,9336	0,9770
29	0,7781	0,8020	0,8278	0,8559	0,8868	0,9209	0,9588	1,0009	1,0476
30	0,8340	0,8594	0,8868	0,9168	0,9498	0,9863	1,0269	1,0720	1,1221
31	0,8933	0,9203	0,9494	0,9814	1,0165	1,0554	1,0988	1,1472	1,2008
32	0,9563	0,9850	1,0159	1,0498	1,0872	1,1287	1,1750	1,2266	1,2841
33	1,0233	1,0537	1,0865	1,1225	1,1622	1,2063	1,2556	1,3107	1,3721
34	1,0947	1,1267	1,1615	1,1997	1,2418	1,2887	1,3411	1,3998	1,4652
35	1,1708	1,2045	1,2412	1,2817	1,3264	1,3761	1,4318	1,4942	1,5638

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue ALLEGATO N. 2.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO								
	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1 . . .	0,0141	0,0146	0,0151	0,0158	0,0162	0,0169	0,0175	0,0183	0,0191
2 . . .	0,0293	0,0303	0,0314	0,0328	0,0338	0,0352	0,0367	0,0384	0,0402
3 . . .	0,0457	0,0472	0,0490	0,0512	0,0529	0,0551	0,0577	0,0604	0,0634
4 . . .	0,0632	0,0654	0,0678	0,0710	0,0734	0,0767	0,0804	0,0844	0,0888
5 . . .	0,0819	0,0849	0,0881	0,0924	0,0956	0,1000	0,1049	0,1104	0,1164
6 . . .	0,1018	0,1057	0,1099	0,1153	0,1195	0,1251	0,1315	0,1386	0,1464
7 . . .	0,1231	0,1279	0,1331	0,1399	0,1451	0,1521	0,1601	0,1690	0,1789
8 . . .	0,1458	0,1516	0,1580	0,1661	0,1725	0,1811	0,1909	0,2018	0,2140
9 . . .	0,1700	0,1769	0,1844	0,1942	0,2019	0,2122	0,2239	0,2371	0,2518
10 . . .	0,1956	0,2038	0,2126	0,2241	0,2333	0,2455	0,2593	0,2750	0,2925
11 . . .	0,2229	0,2323	0,2426	0,2559	0,2667	0,2810	0,2972	0,3156	0,3362
12 . . .	0,2519	0,2627	0,2745	0,2898	0,3023	0,3188	0,3376	0,3590	0,3830
13 . . .	0,2826	0,2949	0,3084	0,3258	0,3401	0,3591	0,3807	0,4054	0,4330
14 . . .	0,3152	0,3291	0,3444	0,3641	0,3804	0,4020	0,4266	0,4548	0,4865
15 . . .	0,3497	0,3654	0,3827	0,4048	0,4232	0,4476	0,4755	0,5074	0,5435
16 . . .	0,3863	0,4038	0,4232	0,4480	0,4700	0,4961	0,5274	0,5640	0,6041
17 . . .	0,4250	0,4445	0,4661	0,4937	0,5169	0,5475	0,5826	0,6230	0,6687
18 . . .	0,4659	0,4918	0,5115	0,5422	0,5680	0,6021	0,6413	0,6863	0,7374
19 . . .	0,5091	0,5331	0,5596	0,5935	0,6222	0,6600	0,7035	0,7535	0,8104
20 . . .	0,5548	0,5812	0,6104	0,6478	0,6796	0,7214	0,7694	0,8248	0,8879
21 . . .	0,6030	0,6321	0,6642	0,6999	0,7402	0,7863	0,8393	0,9004	0,9701
22 . . .	0,6540	0,6858	0,7209	0,7601	0,8044	0,8550	0,9133	0,9805	1,0573
23 . . .	0,7077	0,7425	0,7809	0,8238	0,8723	0,9277	0,9916	1,0653	1,1497
24 . . .	0,7645	0,8023	0,8442	0,8910	0,9440	1,0046	1,0744	1,1551	1,2475
25 . . .	0,8244	0,8655	0,9111	0,9620	1,0197	1,0857	1,1619	1,2500	1,3509
26 . . .	0,8876	0,9321	0,9816	1,0369	1,0996	1,1715	1,2544	1,3503	1,4604
27 . . .	0,9542	1,0024	1,0560	1,1160	1,1840	1,2620	1,3520	1,4564	1,5761
28 . . .	1,0246	1,0767	1,1345	1,1994	1,2730	1,3575	1,4552	1,5683	1,6983
29 . . .	1,0989	1,1550	1,2174	1,2874	1,3670	1,4583	1,5640	1,6865	1,8274
30 . . .	1,1773	1,2376	1,3049	1,3803	1,4661	1,5647	1,6788	1,8113	1,9637
31 . . .	1,2600	1,3249	1,3972	1,4784	1,5708	1,6770	1,8000	1,9429	2,1092
32 . . .	1,3475	1,4170	1,4946	1,5818	1,6812	1,7955	1,9279	2,0819	2,2594
33 . . .	1,4399	1,5143	1,5975	1,6910	1,7977	1,9205	2,0629	2,2285	2,4196
34 . . .	1,5376	1,6172	1,7062	1,8064	1,9207	2,0524	2,2053	2,3832	2,5886
35 . . .	1,6409	1,7259	1,8210	1,9282	2,0506	2,1917	2,3556	2,5465	2,7670

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue ALLEGATO N. 2.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO								
	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1 . . .	0,0200	0,0209	0,0219	0,0230	0,0241	0,0254	0,0268	0,0283	0,0300
2 . . .	0,0421	0,0442	0,0464	0,0488	0,0514	0,0543	0,0575	0,0611	0,0651
3 . . .	0,0666	0,0699	0,0737	0,0776	0,0821	0,0870	0,0925	0,0987	0,1058
4 . . .	0,0934	0,0984	0,1039	0,1098	0,1164	0,1238	0,1321	0,1415	0,1524
5 . . .	0,1228	0,1297	0,1373	0,1454	0,1547	0,1650	0,1766	0,1900	0,2055
6 . . .	0,1549	0,1640	0,1740	0,1848	0,1970	0,2108	0,2264	0,2445	0,2656
7 . . .	0,1896	0,2013	0,2141	0,2280	0,2438	0,2616	0,2818	0,3055	0,3332
8 . . .	0,2273	0,2418	0,2579	0,2754	0,2952	0,3177	0,3433	0,3734	0,4086
9 . . .	0,2679	0,2856	0,3054	0,3269	0,3515	0,3794	0,4112	0,4486	0,4930
10 . . .	0,3117	0,3330	0,3568	0,3829	0,4128	0,4469	0,4858	0,5317	0,5863
11 . . .	0,3589	0,3840	0,4123	0,4435	0,4794	0,5204	0,5674	0,6231	0,6894
12 . . .	0,4095	0,4389	0,4721	0,5089	0,5514	0,6002	0,6564	0,7230	0,8026
13 . . .	0,4637	0,4978	0,5364	0,5795	0,6292	0,6866	0,7530	0,8319	0,9265
14 . . .	0,5217	0,5610	0,6055	0,6553	0,7130	0,7798	0,8575	0,9502	1,0616
15 . . .	0,5837	0,6286	0,6796	0,7368	0,8032	0,8804	0,9703	1,0781	1,2082
16 . . .	0,6497	0,7007	0,7588	0,8241	0,9001	0,9885	1,0919	1,2163	1,3669
17 . . .	0,7200	0,7776	0,8434	0,9175	1,0039	1,1046	1,2228	1,3652	1,5382
18 . . .	0,7948	0,8595	0,9335	1,0172	1,1149	1,2291	1,3633	1,5254	1,7228
19 . . .	0,8744	0,9466	1,0295	1,1234	1,2334	1,3622	1,5139	1,6975	1,9215
20 . . .	0,9589	1,0393	1,1317	1,2366	1,3597	1,5043	1,6750	1,8818	2,1348
21 . . .	1,0487	1,1378	1,2403	1,3570	1,4943	1,6558	1,8469	2,0790	2,3634
22 . . .	1,1440	1,2424	1,3558	1,4851	1,6374	1,8171	2,0302	2,2895	2,6079
23 . . .	1,2450	1,3534	1,4784	1,6213	1,7897	1,9888	2,2254	2,5140	2,8689
24 . . .	1,3521	1,4710	1,6086	1,7658	1,9516	2,1714	2,4332	2,7530	3,1472
25 . . .	1,4654	1,5957	1,7465	1,9192	2,1234	2,3655	2,6541	3,0073	3,4435
26 . . .	1,5853	1,7277	1,8926	2,0818	2,3058	2,5716	2,8889	3,2778	3,7589
27 . . .	1,7121	1,8673	2,0474	2,2541	2,4991	2,7902	3,1382	3,5653	4,0943
28 . . .	1,8461	2,0150	2,2111	2,4365	2,7039	3,0221	3,4028	3,8706	4,4507
29 . . .	1,9878	2,1711	2,3842	2,6295	2,9208	3,2676	3,6833	4,1945	4,8293
30 . . .	2,1373	2,3361	2,5673	2,8336	3,1502	3,5277	3,9804	4,5379	5,2309
31 . . .	2,2952	2,5103	2,7607	3,0494	3,3929	3,8028	4,2950	4,9017	5,6567
32 . . .	2,4619	2,6942	2,9649	3,2774	3,6495	4,0938	4,6280	5,2869	6,1078
33 . . .	2,6378	2,8884	3,1806	3,5182	3,9207	4,4014	4,9800	5,6944	6,5854
34 . . .	2,8234	3,0933	3,4082	3,7724	4,2068	4,7264	5,3522	6,1255	7,0908
35 . . .	3,0193	3,3095	3,6483	4,0407	4,5090	5,0697	5,7455	6,5812	7,6253

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue ALLEGATO N. 2.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO								
	72	73	74	75	76	77	78	79	80
36 . . .	3,2260	3,5376	3,9018	4,3238	4,8279	5,4320	6,1608	7,0627	8,1903
37 . . .	3,4442	3,7784	4,1693	4,6226	5,1226	5,8145	6,5993	7,5712	8,7873
38 . . .	3,6744	4,0325	4,4515	4,9380	5,5198	6,2182	7,0620	8,1080	9,4178
39 . . .	3,9174	4,3006	4,7494	5,2707	5,8947	6,6441	7,5504	8,6746	10,0834
40 . . .	4,1740	4,5836	5,0638	5,6218	6,2903	7,0936	8,0658	9,2725	10,7859
41 . . .	4,4450	4,8825	5,3956	5,9924	6,7077	7,5680	8,6097	9,9036	11,5273
42 . . .	4,7314	5,1982	5,7460	6,3836	7,1483	8,0685	9,1836	10,5694	12,3097
43 . . .	5,0343	5,5318	6,1161	6,7966	7,6133	8,5968	9,7893	11,2721	13,1354
44 . . .	5,3548	5,8845	6,5072	7,2329	8,1044	9,1545	10,4285	12,0136	14,0067
45 . . .	5,6942	6,2578	6,9208	7,6940	8,6231	9,7433	11,1032	12,7962	14,9261
46 . . .	6,0540	6,6532	7,3584	8,1815	9,1712	10,3652	11,8156	13,6223	15,8965
47 . . .	6,4357	7,0722	7,8219	8,6975	9,7508	11,0225	12,5681	14,4945	16,9207
48 . . .	6,8408	7,5168	8,3132	9,2438	10,3642	11,7175	13,3634	15,4158	18,0023
49 . . .	7,2909	7,9881	8,8343	9,8230	11,0138	12,4530	14,2044	16,3895	19,1447
50 . . .	7,7278	8,4896	9,3875	10,4374	11,7023	13,2319	15,0942	17,4191	20,3520
51 . . .	8,2136	9,0218	9,9749	11,0895	12,4327	14,0575	16,0367	18,5086	21,3515
52 . . .	8,7308	9,5877	10,5988	11,7819	13,2080	14,9333	17,0356	19,6624	22,9795
53 . . .	9,2825	10,1900	11,2622	12,5174	14,0312	15,8629	18,0954	20,8855	24,4102
54 . . .	9,8725	10,3326	11,9684	13,2995	14,9056	16,8500	19,2201	22,1830	25,9267
55 . . .	10,5060	11,5198	12,7217	14,1320	15,8353	17,8985	20,4144	23,5601	27,5355
56 . . .		12,2576	13,5274	15,0200	16,8251	19,0133	21,6831	25,0223	29,2430
57 . . .			14,3924	15,9699	17,8808	20,2002	23,0320	26,5756	31,0560
58 . . .				16,9896	19,0101	21,4661	24,4680	28,2270	32,9820
59 . . .					20,2224	22,8201	25,9996	29,9851	35,0297
60 . . .						24,2738	27,6380	31,8604	37,2097

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO 3.

TABELLA B

allegata all'Ordinamento della Cassa di Previdenza
per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

VALORE CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI PENSIONE ANNUA
LIQUIDATA O DA LIQUIDARSI A FAVORE DEI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI,
IN BASE ALLA TABELLA A.

(Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello Stato [1903-1912]
raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari [1882-1892]).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione del rapporto di servizio	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto di servizio	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto di servizio	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto di servizio	Valore capitale della pensione di una lira annua
20 . . .	17,28						
21 . . .	17,17	36 . . .	14,87	51 . . .	11,55	66 . . .	7,65
22 . . .	17,04	37 . . .	14,68	52 . . .	11,30	67 . . .	7,39
23 . . .	16,92	38 . . .	14,49	53 . . .	11,04	68 . . .	7,12
24 . . .	16,79	39 . . .	14,29	54 . . .	10,79	69 . . .	6,86
25 . . .	16,65	40 . . .	14,08	55 . . .	10,53	70 . . .	6,59
26 . . .	16,52	41 . . .	13,87	56 . . .	10,27	71 . . .	6,32
27 . . .	16,37	42 . . .	13,66	57 . . .	10,01	72 . . .	6,06
28 . . .	16,22	43 . . .	13,44	58 . . .	9,75	73 . . .	5,81
29 . . .	16,07	44 . . .	13,22	59 . . .	9,48	74 . . .	5,56
30 . . .	15,91	45 . . .	12,99	60 . . .	9,22	75 . . .	5,32
31 . . .	15,75	46 . . .	12,76	61 . . .	8,96	76 . . .	5,08
32 . . .	15,58	47 . . .	12,52	62 . . .	8,70	77 . . .	4,84
33 . . .	15,41	48 . . .	12,29	63 . . .	8,43	78 . . .	4,61
34 . . .	15,24	49 . . .	12,04	64 . . .	8,17	79 . . .	4,38
35 . . .	15,06	50 . . .	11,80	65 . . .	7,91	80 . . .	4,15

ALLEGATO 4.

TABELLA C

allegata all'Ordinamento della Cassa di Previdenza
per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEI SALARIATI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI 15. (*Art. 70 dell'Ordinamento*).

(*Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 per cento*).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C.

1. — Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2. — In caso di cessazione del rapporto di servizio prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore, per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3. — Per i salariati cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di servizio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
22	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
23	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
24	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
25	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
26	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
27	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
28	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
29	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
30	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
31	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0120
32	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0120
33	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0120
34	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0120
35	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0120
36	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0120
37	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0120
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0120
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0120
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0120
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0120
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0120
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0161	0,0142	0,0120
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0120
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0120
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0120
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0120
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0120
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0120
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0120
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0120
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0120
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0120
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0120
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0120

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	21
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	22
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	23
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	24
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	25
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	26
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	27
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	28
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	29
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	30
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	33
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	34
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	35
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	36
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	37
0,0115	0,0106	0,0099	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	38
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0079	39
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	40
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	41
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	42
0,0116	0,0107	0,0100	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	43
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084	0,0081	44
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	45
0,0117	0,0108	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	46
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	47
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	48
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0086	0,0083	49
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	50
0,0119	0,0110	0,0102	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	51
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0085	52
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0093	0,0089	0,0086	53
0,0120	0,0112	0,0104	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	54
0,0121	0,0112	0,0105	0,0100	0,0095	0,0091	0,0088	55

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134
58	0,0861	0,0444	0,0306	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137
61	0,0863	0,0447	0,0308	0,0240	0,0199	0,0172	0,0152	0,0138
62	0,0864	0,0448	0,0310	0,0241	0,0200	0,0173	0,0154	0,0140
63	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0156	0,0142
64	0,0867	0,0450	0,0312	0,0244	0,0203	0,0176	0,0157	0,0144
65	0,0868	0,0452	0,0314	0,0245	0,0205	0,0178	0,0159	0,0146
66	0,0870	0,0453	0,0316	0,0247	0,0207	0,0180	0,0162	0,0148
67	0,0872	0,0455	0,0318	0,0250	0,0209	0,0183	0,0165	0,0151
68	0,0874	0,0458	0,0320	0,0252	0,0212	0,0186	0,0168	0,0155
69	0,0876	0,0460	0,0323	0,0255	0,0215	0,0189	0,0171	0,0159
70	0,0879	0,0463	0,0326	0,0258	0,0219	0,0193	0,0175	0,0163
71	0,0882	0,0466	0,0329	0,0262	0,0223	0,0197	0,0180	0,0168
72	0,0885	0,0470	0,0333	0,0266	0,0227	0,0202	0,0185	0,0173
73	0,0889	0,0474	0,0338	0,0271	0,0232	0,0207	0,0190	0,0179
74	0,0893	0,0478	0,0342	0,0276	0,0237	0,0213	0,0196	0,0185
75	0,0897	0,0483	0,0348	0,0281	0,0243	0,0219	0,0203	0,0192

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA C.

DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI							Eta dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0122	0,0113	0,0106	0,0101	0,0096	0,0092	0,0089	56
0,0123	0,0114	0,0107	0,0102	0,0097	0,0093	0,0090	57
0,0124	0,0115	0,0108	0,0103	0,0098	0,0095	0,0091	58
0,0125	0,0116	0,0110	0,0104	0,0100	0,0096	0,0093	59
0,0126	0,0118	0,0111	0,0106	0,0101	0,0098	0,0095	60
0,0128	0,0119	0,0113	0,0107	0,0103	0,0100	0,0097	61
0,0129	0,0121	0,0115	0,0109	0,0105	0,0102	0,0099	62
0,0131	0,0123	0,0117	0,0112	0,0108	0,0104	0,0102	63
0,0133	0,0125	0,0119	0,0114	0,0110	0,0107	0,0105	64
0,0136	0,0128	0,0122	0,0117	0,0113	0,0110	0,0108	65
0,0138	0,0131	0,0125	0,0120	0,0117	0,0114	0,0112	66
0,0142	0,0134	0,0128	0,0124	0,0121	0,0118	0,0116	67
0,0145	0,0138	0,0132	0,0128	0,0125	0,0122	0,0120	68
0,0149	0,0142	0,0137	0,0133	0,0130	0,0127	0,0126	69
0,0154	0,0147	0,0142	0,0138	0,0135	0,0133	0,0131	70
0,0159	0,0152	0,0147	0,0143	0,0141	0,0139	0,0137	71
0,0164	0,0158	0,0153	0,0150	0,0147	0,0145	0,0144	72
0,0170	0,0164	0,0160	0,0157	0,0154	0,0153	0,0152	73
0,0177	0,0171	0,0167	0,0164	0,0162	0,0161	0,0158	74
0,0184	0,0179	0,0175	0,0172	0,0170	0,0169	0,0169	75

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX n. 203, recante aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. (1401)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, riguardante l'aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata. (1400)

ART. 1.

Nella generica locuzione di « prestazioni al dettaglio », adottata dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata e della relativa legge di conversione 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, rientrano anche le prestazioni di privati servizi non costituenti appalto, nonché le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita.

Per le sovvenzioni, contributi, premi ed altre forme similari di interventi finanziari da parte delle provincie, comuni ed altri enti pubblici, costituenti entrata imponibile a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta è in ogni caso a carico del percipiente.

ART. 2.

All'articolo 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, dopo la lettera *m*), è aggiunto:

n) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonché per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come appresso:

« Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, l'imposta è dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti enti.

Nel caso di conferimento di derrate e di prodotti agricoli in cooperative e consorzi, legalmente costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti degli associati, l'imposta è del pari dovuta, non all'atto del conferimento da parte degli associati, ma al momento della vendita dei prodotti conferiti, abbiano questi subito o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte di detti enti.

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, enti per acquisti collettivi, consorzi e compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, anziché all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti organismi, enti, consorzi e compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero, l'imposta è dovuta in ogni caso all'atto dell'importazione, a norma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed è esente da imposta la successiva rivendita e distribuzione da parte degli accennati organismi, enti, consorzi e compagnie ».

ART. 4.

L'articolo 9 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue:

« L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del regolamento:

a) quando l'imposta per ogni entrata non supera le lire 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando l'imposta, per ogni entrata, supera lire 50 e non lire 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

c) quando l'imposta per ogni entrata supera lire 200: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

È consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del regolamento.

Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato entro il giorno di venerdì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

La disposizione di cui sopra ha effetto dal giorno 8 febbraio 1940-XVIII, escluso in ogni caso il rimborso di soprattasse eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti.

È in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a lire 50.

Per gli acquisti di marche, d'importo di volta in volta non inferiore a lire 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del registro od altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *a*, dell'articolo 8, allegato *C*, al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.

Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta ».

ART. 5.

Non costituiscono entrata, ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di materie, merci e prodotti di estera provenienza non importati definitivamente, che sono quindi riesportati o comunque rinviati all'estero, osservate le norme che è in facoltà del Ministro per le finanze di emanare al riguardo.

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 riguardanti i pubblici servizi, hanno effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

